



*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

Allegati:

All'Ufficio di Gabinetto  
Dell'On. Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo  
(mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali  
Divisione II – Sistemi di valutazione ambientale [ID\_VIP: 3872]  
(dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it)

Alla Regione Puglia  
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,  
Ecologia e Paesaggio – Assessorato alla Qualità dell'Ambiente.  
Sezione Autorizzazione Ambientale – Servizio VIA e V.I.N.C.A.  
(servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

Alla Società Tozzi Green S.p.A.  
(tozzi.re@legalmail.it)

Oggetto:

**SAN SEVERO (FG): Parco eolico denominato "Parco eolico San Severo La Penna" sito nel territorio comunale di San Severo (FG) della potenza complessiva di 47,6 MW e relative opere di connessione.**

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152/2006 – VIA.

Proponente: Società Tozzi Green S.p.A.

Parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP).

*E, p.c.*

All'Ufficio di Gabinetto  
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  
(segreteria.capogab@pec.minambiente.it)

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS  
[ID\_VIP: 3872]  
(ctva@pec.minambiente.it)

Al Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*  
della Direzione generale ABAP  
(mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



# Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio  
per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia  
(mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it)

In riferimento all'oggetto,  
**considerato** che la **Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio** con nota prot. n. 26746 del 27/09/2019, a seguito della valutazione negativa espressa per l'intervento di cui trattasi con il parere tecnico istruttorio del 26/09/2019, prot. n. 26650, ha comunicato alla Società Tozzi Green S.p.A., ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, quanto di seguito riportato, allegando quale parte integrante il suddetto parere tecnico istruttorio:

*< In riferimento al procedimento in argomento, visto quanto disposto dall'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241; considerato l'orientamento assunto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la nota prot. n. 27652 del 28/11/2017 (riferita ad altro progetto, identificato con il codice ID\_VIP: 3131), in merito all'attivazione di quanto previsto dall'art. 10-bis della legge n. 241/90, da parte di questo Ministero concertante in sede di VIA di competenza statale; si comunica alla Società Tozzi Green S.p.A., che, per il progetto di cui trattasi, questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio con parere tecnico istruttorio del 26/09/2019, prot. n. 26650 (allegato alla presente quale parte integrante), ha espresso una valutazione negativa alla dichiarazione di compatibilità ambientale per il progetto in argomento per i motivi esposti nel medesimo parere e che qui si devono intendere integralmente ripresi.*

*Si deve altresì evidenziare come il suddetto parere tecnico istruttorio negativo sia stato assunto ai sensi del DM dell'allora MiBACT n. 44 del 23/01/2016 (art. 2, co. 2, lett. n) e, pertanto, la determinazione finale relativa alla dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si definisce nell'ambito del procedimento attivato solo su istanza di parte a seguito dell'emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro dei beni e delle attività culturali.*

*Si comunica a codesta Società Tozzi Green S.p.A. che la stessa può avvalersi della facoltà prevista dalle disposizioni di cui all'art. 10-bis della legge n. 241/90 – il quale stabilisce, per i procedimenti ad istanza di parte, che prima della formale adozione del provvedimento finale negativo si debba dare comunicazione al medesimo istante circa i motivi che ostano al positivo accoglimento della relativa domanda, e quindi presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione esplicativa, a questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio.*

*Si precisa che, nel caso codesta Società Tozzi Green S.p.A. intenda produrre tali osservazioni, le stesse dovranno essere inoltrate alla scrivente entro 10 giorni dalla data di ricevimento della presente, inviata tramite e-mail PEC.*

*Si chiede la collaborazione di codesta Società Tozzi Green S.p.A. affinché le proprie eventuali osservazioni siano trasmesse oltre che a questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, anche contestualmente alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, oltre che al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed alla Regione Puglia al fine della necessaria reciproca conoscenza di tutti gli atti prodotti per il presente procedimento.*

*Si rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione in merito, in attesa della eventuale presentazione per iscritto delle osservazioni della Società Tozzi Green S.p.A. ai sensi dell'articolo 10-bis*





# Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

della legge n. 241/90, nei termini in quest'ultimo indicati >.

**CONSIDERATO**, pertanto, il parere tecnico istruttorio negativo della Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio, prot. n. 26650 del 26/09/2019, allegato e parte integrante della suddetta comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, di seguito riportato integralmente:

< **VISTO** il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

**VISTA** la Legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l'altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo".

**VISTO** il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità", convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali".

**VISTO** il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004.

**VISTO** il DPCM 19 giugno 2019, n. 76, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 184 del 07/08/2019), il quale ha abrogato il DPCM 29 agosto 2014, n. 171.

**VISTO** quanto già disciplinato con il DM dell'allora MiBACT 23 gennaio 2016, n. 44, recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208", registrato alla Corte dei Conti il 29/02/2016 al n. 583 (pubblicato in G.U.R.I. n. 59 dell'11/02/2016).

**VISTO** il DPCM 5 agosto 2019, con il quale è stato conferito l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito "Direzione generale ABAP") al Direttore Generale arch. Federica Galloni, in attesa di registrazione della Corte dei Conti, e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto il 06/08/2019.

**VISTO** il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

**VISTO** il Decreto interministeriale del 24/12/2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale".

**VISTO** che l'allora Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea (PBAAC) ha collaborato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i." (Rev. 4 del 03/12/2013; [http://www.va.minambiente.it/media/13922/specifiche\\_tecniche\\_va\\_03122013.pdf](http://www.va.minambiente.it/media/13922/specifiche_tecniche_va_03122013.pdf)).

**CONSIDERATO** quanto descritto nelle suddette "Specifiche Tecniche", oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 dell'allora Direzione Generale PBAAC.

**CONSIDERATO** quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione Generale PBAAC n. 5 del



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



# Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

**CONSIDERATO** quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione Generale PBAAC n. 6 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri – Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale".

**CONSIDERATO** quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione Generale Belle arti e paesaggio n. 3 del 12/01/2016, "Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici".

**CONSIDERATO** che la **Società Tozzi Green S.p.A.**, con nota prot. n. 293/17/TGreen/MF-adn del 13/12/2017 (pervenuta il 21/12/2017), ha presentato l'istanza per l'avvio del procedimento di VIA ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 152/2006, come da ultimo modificato con D.Lgs. n. 104/2017, relativa al progetto di un impianto eolico costituito da 14 aerogeneratori della potenza complessiva di 47,6 MW, e opere connesse, denominato "**Parco eolico San Severo La Penna**".

**CONSIDERATO** che il **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, con nota prot. n. DVA.R.U.U. 184 del 08/01/2018, vista la nuova procedura di VIA di competenza statale come stabilita dall'articolo 23 (commi 3 e 4) del D.Lgs. 152/2006, ha provveduto a verificare la conformità della documentazione trasmessa a corredo della summenzionata istanza di VIA alle previsioni degli articoli 22 e 23, co. 1, del D.Lgs. 152/2006, comunicando quindi la procedibilità dell'istanza e l'avvenuta pubblicazione (ai sensi dell'art. 24, co. 1, del D.Lgs. n. 152/2006) nel proprio sito web della documentazione trasmessa con la suddetta istanza.

**CONSIDERATO** che la **Direzione generale ABAP**, con nota prot. n. 2597 del 26/01/2018, ha chiesto alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di comunicare le proprie valutazioni in merito all'intervento di cui trattasi.

**VISTA** la nota prot. n. 1254 del 06/02/2018 con la quale la **Regione Puglia** ha chiesto alle Amministrazioni e agli Enti interessati di trasmettere il proprio parere di competenza nell'ambito del procedimento di VIA in questione.

**CONSIDERATO** che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto** [nota DG ABAP: leggasi: Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto], esaminati gli elaborati del progetto e del SIA, ha espresso il seguente parere endoprocedimentale con nota prot. n. 2034 del 14/03/2018, che di seguito si riporta integralmente:

< In riscontro alla richiesta di codesta DG ABAP Servizio V prot. n. 2597 del 26/01/2018, acquisita agli atti della scrivente il 29/01/2018 con prot. 729, esaminata la documentazione progettuale pubblicata sulla piattaforma web del Ministero dell'Ambiente, si fornisce il parere di competenza.

## OSSERVAZIONI PRELIMINARI

Il "Rapporto statistico- energia da fonti rinnovabili in Italia -anno 2016" elaborato nell'ambito delle attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidate al GSE dall'art. 40 D.Lgs. n.28/2011 e pubblicato gennaio 2018, fa emergere che, nel Mezzogiorno d'Italia, la prima regione per potenza installata è la Puglia (10,3% della potenza nazionale) con 892 impianti eolici (potenza 2.440,9 MW). La provincia di Foggia detiene il primato nazionale con il 21,0% della potenza eolica installata.

Tale circostanza rende ineludibile la verifica puntuale circa gli impatti cumulativi che l'impianto proposto è destinato a generare nonché la verifica delle pressioni sull'intero sistema culturale.



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



# Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

## VALUTAZIONI PAESAGGISTICHE

Il progetto prevede la realizzazione e messa in esercizio di un impianto eolico per la produzione industriale costituito da n.14 aerogeneratori – ciascuno di potenza nominale pari a 3,4 MW per una potenza d'impianto complessiva pari a  $P=47,6$  MW, aventi diametro del rotore pari a 130 m, installati su torre tubolare di altezza massima pari a 110 m, per un'altezza complessiva del sistema torre-pale di 175 mt – e delle opere elettriche accessorie.

Il sito d'installazione degli aerogeneratori ricade nel territorio amministrativo del comune di San Severo (FG) ed è localizzato nella porzione sud-occidentale del Comune di San Severo, nelle località IGM di La Penna, Mass. Bastioli e Mass. Palombi, ed il collegamento è previsto con la stazione Terna di Motta della Regina.

Gli aerogeneratori e la sottostazione elettrica, ricadenti all'interno dei limiti amministrativi del medesimo Comune, risultano ricompresi nell'ambito territoriale del Tavoliere, caratterizzato dalla dominanza di vaste superfici pianeggianti, coltivate prevalentemente a seminativo, che spingono fino alle propaggini collinari dei Monti Dauni.

L'ambito del Tavoliere si distingue per la presenza di un paesaggio fondamentalmente pianeggiante la cui grande unitarietà morfologica pone come elemento determinante la monocultura seminativa che caratterizza e restituisce un'immagine di territorio rurale molto lineare e uniforme.

Al fine di condurre le valutazioni sugli impatti potenzialmente indotti dall'impianto in progetto nell'Area Vasta di Indagine (di seguito AVI), pari all'area contenuta all'interno del perimetro distante 8,75 km, si evidenzia la presenza di corsi d'acqua.

### 6.1.2 COMPONENTI IDROLOGICHE

B.P. Fiumi e torrenti, acque pubbliche (Scolo Fiorentino e Canale Ventolo);

B.P. Fiumi e torrenti, acque pubbliche (Rio il Canaletto);

B.P. Fiumi e torrenti, acque pubbliche (Canale Ferrante);

B.P. Fiumi e torrenti, acque pubbliche (Torrente Sasola e Fiumara di Alberona);

B.P. Fiumi e torrenti, acque pubbliche (Torrente Volgone);

B.P. Fiumi e torrenti, acque pubbliche (Torrente Laccio);

U.C.P. – Reticolo idrografico di connessione R.E.R. (Canale di Bonifica);

U.C.P. – Reticolo idrografico di connessione R.E.R. (Canale presso Podere Lo Russo).

Le opere d'impianto interferenti con i Beni Paesaggistici analizzati sono i cavidotti interrati MT; in particolare, il tratto di cavidotti MT interferisce in quanto attraversa il Torrente Triolo (nome IGM T. Triolo), iscritto nell'elenco delle acque pubbliche con R.D. 20/12/1914 n.6441 in G.U. n. 93 del 13/04/1915 ed interferisce per un breve tratto con il Canale S. Maria, iscritto nell'elenco delle acque pubbliche con R.D. 20/12/1914 n.6441 in G.U. n. 93 del 13/04/1915.

Per quanto riguarda il passaggio del cavidotto nel buffer di rispetto del Canale S. Maria, si specifica che lo stesso sarà messo in opera in posa interrata ed il relativo tracciato seguirà la viabilità esistente.

Il tracciato di posa in opera dei cavidotti interrati interseca dei reticoli idrografici e l'attraversamento di tutte le intersezioni sarà realizzato mediante Trivellazione Orizzontale Controllata (TOC).

Come si evince dal PPTR e dagli elenchi presenti nel SIA All.2 – Impatti sul Patrimonio Culturale, nelle aree limitrofe alle opere di impianto insistono numerose segnalazioni architettoniche (circa 60); le più vicine in agro di San Severo sono:

### 6.3.1 COMPONENTI CULTURALI E INSEDIATIVE:

UCP- siti interessati da beni storico culturali



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



# Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

- a) *Testimonianza della stratificazione insediativa;*  
Masseria Bastia a circa 500 metri dalla WTG 12;  
Mass. Vitolo (ex Bastiola) a circa 450 metri dalle WTG 13 e 10;  
Masseria Bastiola distante circa 1.1 Km dalla WTG13;  
Masseria I palombi distante circa 650 m dalla WTG1;  
Masseria Motta della Regina;  
Masseria Posta Motta della Regina.

- b) *Aree appartenenti alla rete dei tratturi*  
Regio Tratturo Aquila Foggia;  
Regio Tratturo Celano Foggia;  
Regio Tratturo Lucera Castel di Sangro;  
Regio Braccio Pozzo delle Capre Fiume Triolo;  
Tratturello Ratino – Casone;  
Tratturello Foggia – Sannicandro;  
Regio Tratturello Motta Villanova.

Si evidenzia che all'interno della zona AVI, a circa sei chilometri dal sito di installazione, ricade un bene culturale (Masseria del Sordo) vincolato con DDR 02/08/2013 e numerose aree a rischio archeologico (Masseria Melillo, Palmori, Masserie Ratino, Stella ecc.).

All'interno dell'area vasta di indagine è presente una estesa rete stradale composta da alcune strade provinciali a traffico ridotto, da strade asfaltate o in sterrato in mediocri condizioni, ma comunque percorribili, e dall'autostrada A14.

Con riferimento all'impatto visivo all'interno dell'area vasta di indagine è presente la Strada panoramica SP109 ex SS160FG, distante dai 4,9 km ai 10,6 km dagli aerogeneratori di progetto.

L'impianto in questione si inserisce in un'area agricola dalle ampie vedute, che si sviluppa con un andamento planimetrico lievemente discendente verso est, verso la piana del Tavoliere.

La considerevole altezza degli aerogeneratori compromette le estese visuali, interponendosi negli scenari paesaggistici in cui rientrano le numerose masserie di interesse storico culturale, che a loro volta, insieme alle strade, in particolare la Strada panoramica SP109 ex SS160FG, offrono punti di vista scenografici con visuali ad ampio raggio. Elementi così alti e di forte impatto, interferiscono in modo evidente con la possibilità di cogliere la diversità e complessità del territorio, sovrapponendosi ai percorsi dei tratturi, alle masserie e ai manufatti del mondo agro-pastorali che rappresentano le testimonianze diffuse di un patrimonio culturale, in cui architettura e paesaggio sono strettamente connessi.

Il forte elemento di disturbo rappresentato dalle pale eoliche è tanto più forte ed evidente in quanto il territorio in cui sono progettate, quello del Tavoliere, risulta caratterizzato dalla presenza di vaste superfici pianeggianti coltivate, in cui gli elementi distintivi ed identitari del paesaggio sono dati proprio dalla profondità degli orizzonti e dalla grande estensione dei campi coltivati. E sono proprio queste caratteristiche che consentono ancora oggi, da un lato di leggere, più che altrove, le trame insediative di differenti sistemi di organizzazione del territorio che nel corso dei secoli si sono sovrapposte e integrate e, dall'altro, costituiscono l'identità storica del territorio, la base di quello che viene definito il paesaggio storico.

Non bisogna dimenticare, poi, che il Tavoliere è la seconda pianura per estensione d'Italia dopo la Pianura Padana e il paesaggio del comune di San Severo, nell'ambito più esteso del paesaggio del Tavoliere, ha pertanto una peculiarità ed una valenza che travalica gli ambiti locali e regionali, costituendo di fatto uno dei paesaggi tipici dell'Italia, di cui necessariamente la collettività deve "assicurare la conservazione dei valori espressi" (cfr. art. 152, comma 1, del D. Lgs 42/2004).



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



# Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

*Si tratta di un paesaggio ricco di storia, qualità paesaggistiche e naturalistiche, che si intrecciano con elementi architettonici antichi importanti, che vanno a definire interessanti e ricche relazioni fra insediamento umano e ambiente nelle diverse fasi storiche. Un'identità dunque, forte e unanimemente riconosciuta in un intreccio di caratteri fisici, morfologici, socioeconomici e culturali, che, sia pure compromessi dalla presenza di altri impianti eolici, determinano un paesaggio agrario e urbano impostato su rapporti di reciprocità sinergica tra spazi dell'abitare e spazi del lavorare, fra città e campagna.*

Il territorio complessivamente interessato dall'impianto, come evidenziato in precedenza, è caratterizzato dalla presenza di beni del patrimonio culturale, così come definito dall'art.2, comma 1 del D. Lgs 42/2004 afferenti a diversi profili di competenza (archeologica e paesaggistica). Il territorio in questione è pertanto di rilevante interesse sia per l'elevata qualità del suo paesaggio costituito dalla particolare morfologia e dalle componenti paesistico ambientali sopra descritte, sia per l'elevato valore culturale del suo insieme, derivanti dalla millenaria utilizzazione dello stesso nelle forme dell'attività forestale, pastorale ed agraria, sia per i segni e le testimonianze qualificanti del passato, che il medesimo territorio ancora conserva. In tale articolato contesto territoriale, di grande pregio testimoniale nel suo insieme per il permanere di antichissime valenze rurali ed archeologiche e nel quale i fattori di degrado, ad eccezione dei menzionati campi eolici già realizzati, sono limitati a sporadici e puntuali episodi di edilizia di modesta qualità, comunque connessa all'attività agricola, la realizzazione delle previste 14 installazioni eoliche, costituite da torri alte 175 metri, si pone senza dubbio come elemento di disturbo.

Dall'analisi dell'area vasta relativa all'impianto è risultato chiaramente, infatti, che la costruzione del parco eolico in questione interferisce direttamente con le principali componenti del paesaggio interessato. È facile intuire infatti, come in un paesaggio come quello sopra descritto, collocare 14 aerogeneratori, alti e sottili, che si vanno a sommare ai tanti già esistenti sul territorio comunale e su tutta l'area di questa parte della Puglia, mal si armonizzerebbero con il contesto, costituirebbero una criticità che intaccherebbe la percezione del paesaggio esistente e dei suoi equilibri, in netto contrasto con elementi prettamente orizzontali quali i tratturi, i torrenti e il territorio circostante. Inoltre non bisogna dimenticare che il Comune di San Severo e quelli vicini sono stati interessati negli ultimi anni da un epocale processo di trasformazione del territorio che, da tradizionalmente vocato alla pastorizia e all'agricoltura, si sta progressivamente trasformando in un'area a vocazione produttiva e tecnologica, il che comporta il lento abbandono e la conseguente deruralizzazione di un ambito che ancora conserva elementi tipici del paesaggio agrario del nord della Puglia, con evidenti ripercussioni negative sulle peculiarità naturalistiche e paesaggistiche. Pertanto, con l'impianto in progetto, si comprometterebbero ulteriormente, depauperando e saccheggiando ancora, le valenze paesaggistiche di un contesto, che ancora mantiene quei caratteri residui di peculiarità paesaggistica tipica del Tavoliere nel contesto di una zona soggetta alla forte pressione determinata dagli impianti eolici esistenti, e consentirebbe l'estensione a nuovi territori di una pressione territoriale già molto alta. Inoltre le istanze di tutela paesaggistica rendono il progetto in esame non ricevibile in considerazione anche delle peculiarità paesaggistiche legate allo sfruttamento agricolo di quel territorio, caratterizzato da radi e bassi edifici, in cui gli aerogeneratori proposti dell'altezza di 175 metri mal si armonizzerebbero, risultando assolutamente fuori scala tanto da determinare una grave perdita dei valori identitari esistenti che, sebbene non tutelati direttamente dalle norme vigenti, sono fortemente rappresentativi della storia e dell'immagine collettiva della Puglia, da sempre associata al Tavoliere e alle sue immense distese orizzontali.

L'impatto negativo che si determinerebbe sarebbe capace di introdurre una brusca frattura nei caratteri paesaggistici dei luoghi; si trasformerebbe cioè, il territorio in esame e le valenze che ancora oggi riesce ad esprimere, riconvertendo in maniera traumatica una parte del paesaggio ancora rurale in uno



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



# Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

dalle marcate connotazioni industriali, del tutto avulso dalle tradizioni e dalla storia del contesto. In particolare, le progettate torri eoliche, oltre ad essere macroscopicamente fuori scala rispetto a qualunque altro manufatto esistente nel contesto territoriale circostante ed oltre a configurarsi come "oggetti" del tutto incongrui rispetto ad un ambito fortemente connotato e nobilitato da secolari tradizioni di armonico equilibrio e convivenza fra attività umane e natura, testimoniate dalla persistenza stessa dei diversi percorsi tratturali che attraversano proprio l'area in questione, non cercano ma neppure potrebbero trovare alcun tipo di mediazione e conciliazione con il pregevole paesaggio in cui esse si situano. Al contrario, esse sono, nel loro insieme, strutture capaci di imporre una radicale e stravolgente modifica, oltre che dell'aspetto agrario e naturalistico anzidetto, anche delle valenze culturali del territorio. La realizzazione delle 14 pale in questione contribuirebbero pertanto a depauperare del loro alto valore quegli elementi qualificanti del paesaggio locale che meritano di essere salvaguardati anche sotto il profilo della tutela cosiddetta "di prossimità" e che invece si vedrebbero compromessi irrimediabilmente.

Considerato inoltre che si tratta di un territorio tutt'altro che in abbandono ma in cui è ancora molto forte la naturale vocazione agricola, in linea con i contenuti del PPTR, al fine di limitare il consumo di suolo e garantire la salvaguardia delle peculiarità del paesaggio pugliese, la scelta del sito appare del tutto incongrua.

## VALUTAZIONI ARCHEOLOGICHE

In relazione agli aspetti di tutela archeologica, la Scrivente esprime perplessità sull'intervento in oggetto che presenta un significativo impatto sui beni archeologici dell'area, per le motivazioni qui di seguito indicate.

Si conferma in ogni caso che le aree interessate dalle opere in progetto non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi degli artt. 10, 13-14 e 45 del Codice di settore.

L'analisi dei dati bibliografici e di archivio ha confermato che le opere in progetto ricadono in un comparto territoriale caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti antichi cronologicamente differenziabili, databili in particolare tra il Neolitico e l'Età basso medioevale, come evidenziato dai contigui insediamenti archeologici di Mass. Motticella, Mass. La Cecilia, Mass. Melillo, Mass. Bastiola, Mass. Palmori, Mass. Ratino e, in particolare, dalla località di Motta della Regina, per la presenza di un articolato villaggio di età neolitica, di un casale basso medioevale e di tracce di viabilità antica, note in bibliografia e da fotointerpretazioni, insediamento segnalato anche nella Carta dei beni Culturali parte del P.P.T.R. della regione Puglia.

Gli esiti delle indagini di archeologia preventiva hanno ulteriormente confermato l'impatto dell'impianto, evidenziando puntuali e specifiche interferenze con segnalazioni archeologiche nell'area come qui di seguito indicato:

- nelle aree di installazione degli aerogeneratori 5 e 7 si segnala la presenza di frammenti di ceramica comune acroma e ceramica comune da fuoco (rispettivamente Spor.1 e 2);
- nell'area di installazione dell'aerogeneratore 8 si segnala la presenza di scarsi frammenti di impasto di età neolitica (Sopr.4);
- in corrispondenza del tratto di cavidotto interno che si sviluppa tra gli aerogeneratori 11 e 12, si segnala infine la presenza di frammenti di ceramica comune acroma e di un frammento di spatheion databile dal IV al VII sec. d. C.;
- con particolare riferimento al tracciato del cavidotto di connessione alla stazione TERNA si segnala che nei pressi della stazione di consegna, in loc. Mass. Celentana il cavidotto è contiguo con un sito già noto in letteratura e da precedenti indagini di archeologia preventiva condotte nell'area, definito da un'area di dispersione con abbondante materiale di età imperiale e tardo antica.



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it





# Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

Le suddette aree, ancorché non soggette a formale dichiarazione di interesse, si possono a ragione qualificare "riserve archeologiche" degne di essere salvaguardate così come previsto all'art. 2, comma ii, della Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata dall'Italia a La Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata con la Legge n. 57/2015; **pertanto non sono autorizzabili in corrispondenza delle citate "aree a rischio archeologico" interventi di trasformazione di alcun tipo.**

Per tutto quanto sopra espresso, tenendo presente la modificazione della percezione fisica dei luoghi e dei valori culturali e paesaggistici ad essa associati, considerato l'insieme delle criticità poste a base del presente parere, si ritiene che l'impianto sia incompatibile con la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici ed archeologici dell'area interessata >.

**CONSIDERATO** che il Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale ABAP, dopo aver acquisito la nota prot. n. 2034 del 14/03/2018 della competente Soprintendenza ABAP, con nota prot. interno n. 8062 del 20/03/2018, ha espresso il proprio contributo istruttorio come di seguito riportato:

<In riferimento all'istanza, lo scrivente Servizio ha esaminato la nota prot. 2034 del 14.03.18 con la quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria Trani e Foggia, dopo aver richiamato l'ineludibilità di una «verifica puntuale circa gli impatti cumulativi che l'impianto proposto è destinato a generare», «esprime perplessità sull'intervento in oggetto che presenta un significativo impatto sui beni archeologici».

Il territorio interessato dal progetto risulta infatti «caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti antichi cronologicamente differenziabili, databili in particolare tra il neolitico e l'età basso medievale», come per altro confermato dalla documentazione relativa alla valutazione del rischio archeologico che ha evidenziato «puntuali e specifiche interferenze con segnalazioni archeologiche» per quanto concerne le aree di installazione degli aerogeneratori 5, 7 e 8.

Frammenti fittili sono poi presenti «in corrispondenza del tratto di cavidotto interno che si sviluppa tra gli aerogeneratori 11 e 12» e si segnala infine che «nei pressi della stazione di consegna il loc. Mass. Celentana il cavidotto (di connessione alla stazione TERNA) è contiguo con un sito già noto in letteratura e da precedenti indagini di archeologia preventiva condotte nell'area».

Di conseguenza, considerato il fatto che «non sono autorizzabili in corrispondenza delle citate "aree a rischio archeologico" interventi di trasformazione di alcun tipo» e richiamato l'art. 2 comma ii della Convenzione Europea de La Valletta, ratificata dall'Italia con la Legge n. 57 del 2015, la Soprintendenza «ritiene che l'impianto sia incompatibile con la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici ed archeologici dell'area interessata». Visto quanto dichiarato dalla Soprintendenza territoriale, si condividono le obiezioni puntualmente motivate nella nota sopra citata >.

**CONSIDERATO** che la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, con nota prot. n. CTVA RU.U. 0003942 del 12/11/2018, ha convocato una riunione per il giorno 15/11/2018, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla quale ha partecipato il Responsabile del Procedimento della Direzione Generale ABAP.

**CONSIDERATO** che, con nota prot. n. 002 del 17/01/2019, la Società Tozzi Green S.p.A. ha trasmesso un approfondimento progettuale in riscontro a quanto rilevato dalla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS durante la predetta riunione del 15/11/2018.

**CONSIDERATO** che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 3065 del 31/01/2019, a seguito delle integrazioni trasmesse dalla Società proponente, ha chiesto nuovamente alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di comunicare se riteneva di dover integrare/modificare il parere già espresso con nota prot. n. 2034 del 14/03/2018, nonché al Servizio II della Direzione generale ABAP il



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



# Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

proprio contributo istruttorio.

**CONSIDERATO** che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia**, con nota prot. n. 1606 del 28/02/2019, ha comunicato quanto segue in riscontro alla sopraccitata richiesta:

< In riferimento a quanto in oggetto, questa Soprintendenza comunica di aver visionato l'elaborato "Approfondimento progettuale - 16/01/2019" pubblicato sulla piattaforma web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e di non avervi ravvisato elementi nuovi e/o diversi che possano modificare la valutazione già compiuta da questo Ufficio e comunicata con nota prot. 2034 del 14.03.2018. Permangono infatti tutte le criticità relative all'impatto visivo del parco eolico, alla presenza dei numerosi beni culturali nell'A.V.I. (area vasta di indagine) e agli impatti cumulativi analizzati ai sensi della DGR n. 2122/2012 del D.D. Servizio Ecologia Regionale n. 162/2014.

Per quanto sopra si conferma integralmente il parere negativo alla realizzazione dell'impianto trasmesso a codesta Direzione generale con il parere endoprocedimentale di cui alla nota prot. n. 2034 del 14.03.2018 >.

**CONSIDERATO** che il **Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico**, della Direzione generale ABAP, con riferimento alla documentazione integrativa elaborata dalla Società Tozzi Green S.p.A., con nota prot. interno n. 12151 del 29/04/2019, ha comunicato quanto segue:

< Si fa seguito alla nota prot. 3065 del 31.01.2019 con la quale codesto Servizio, nel comunicare la pubblicazione sul sito del MATTM di documentazione integrativa relativa al progetto in esame richiedeva i contributi istruttori della SABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia e dello scrivente Servizio. (...).

Per quanto riguarda la problematica archeologica, di competenza di questo Servizio, non si riscontra nell'elaborato "Approfondimento progettuale" alcun nuovo elemento in grado di eliminare o quantomeno attenuare gli impatti sul patrimonio archeologico e, di conseguenza di modificare le precedenti valutazioni negative. Si conferma dunque quanto espresso nella nota prot. 8062 del 20.03.2018 >.

**VISTA** la nota prot. n. DVA.RU.U.0010159 del 19/04/2019, con la quale il **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare** ha comunicato alla Società proponente, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, che la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, con parere n. 2966 del 15/03/2019, ha espresso un parere negativo in merito alla compatibilità ambientale del progetto, evidenziando, di conseguenza, la possibilità da parte del proponente di presentare - entro 10 giorni - eventuali osservazioni in merito.

**VISTO** il parere negativo n. 2966 del 15/03/2019 espresso dalla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS.

**CONSIDERATO** che, con riferimento a quanto riportato nel suddetto parere (cfr. pg. 3) riguardo al "**Provvedimento unico**", si deve evidenziare che l'istanza di VIA presentata dalla Società proponente ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, e l'avviso al pubblico di cui all'art. 24, comma 2, per il progetto di cui trattasi, non recano alcuna specifica indicazione che la stessa istanza sia volta ad acquisire ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso in materia ambientale, richiesto dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio del progetto, come invece previsto dall'art. 27 (Provvedimento unico in materia ambientale) del D.Lgs. 152/2006, che al co. 8 stabilisce peraltro che l'acquisizione di detti pareri avviene nell'ambito di una Conferenza di Servizi convocata dall'Autorità competente (MATTM), che, nel caso di specie, non è stata quindi indetta.

**RITENUTO** necessario chiarire inoltre che, nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, riguardante impianti eolici, questo Ministero è chiamato ad esprimersi oltre



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



# Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

che ai fini dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del medesimo decreto legislativo (qualora dovuti), anche nel caso di impianti eolici ricadenti nelle **aree contermini** a quelle sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (il cui ambito distanziale è pari ad almeno 50 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore), esercitando ivi i poteri previsti dall'art. 152 del medesimo decreto legislativo, ai sensi del punto 14.9, lett. c) delle Linee Guida nazionali di cui al DM del 10/09/2010.

**CONSIDERATO** quanto previsto dal vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con D.G.R. della Puglia n. 176/2015 e pubblicato su BURP n. 40 del 23/03/2015.

**VISTA** la DGR n. 795 del 22/05/2018 con la quale la **Regione Puglia** ha espresso il proprio parere favorevole limitatamente agli aerogeneratori identificati con i numeri 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 14 del progetto in questione.

**VISTE e CONSIDERATE** le osservazioni trasmesse dal **Comune di San Severo**, con nota prot. 4743 del 27/02/2018, con le quali ha espresso "parere non favorevole" al progetto di cui trattasi, in quanto la sua localizzazione contrasta con le previsioni dell'art. P58 delle NTA del Piano Urbanistico Generale, avendo valutato non compatibile l'impianto eolico proposto con il sistema degli edifici rurali classificati A1, presenti nell'area di intervento (Masseria Bastia, Masseria Vitolo, Masseria Bastiola, Masseria Sabhatella, Masseria Spino Santo, Masseria Palombi e Masseria Celentano).

**VISTE** le controdeduzioni fornite al riguardo dalla **Società Tozzi Green S.p.A.**, con la nota prot. n. 88 del 28/03/2018.

**CONSIDERATO** che con successiva DGR n. 1366 del 29/08/2018 la **Regione Puglia**, a seguito di formale istanza da parte del Comune di San Severo di revisione del parere reso con la precedente deliberazione regionale, ha annullato la DGR n. 795 del 22/05/2018 ed ha espresso "giudizio negativo di compatibilità ambientale" relativamente all'intero parco eolico di cui trattasi.

**RILEVATO e CONSIDERATO** che nella predetta Deliberazione di Giunta Regionale si riferisce che il Comune di San Severo con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 07/09/2017 ha adottato l'adeguamento del Piano Urbanistico Generale (PUG) al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), classificando l'area di intervento del progetto di cui trattasi come Ulteriore Contesto Paesaggistico (UCP) "**Paesaggi rurali**", di cui agli artt. 76 (punto 4, lett. b), 78 e 83 delle NTA del PPTR, con la relativa previsione normativa riferita alla tutela paesaggistica come definita dallo stesso PPTR, che considera non ammissibile la realizzazione e l'ampliamento degli impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR, "Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile", tra i quali non è previsto il progetto di cui trattasi.

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 143, comma 9, del D.Lgs. 42/2004, le previsioni e prescrizioni del piano paesaggistico regionale (costituito dal PPTR della Regione Puglia sopra citato) sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali e urbanistici e che ai sensi dell'art. 78, "**Direttive per le componenti culturali e insediative**", co. 3, delle NTA del PPTR, il Comune di San Severo ha dovuto recepire la citata direttiva nel suo strumento urbanistico, riconoscendo e perimetrando i paesaggi rurali meritevoli di tutela e sottoponendoli a specifica disciplina finalizzata alla salvaguardia e alla riproduzione dei caratteri identitari dell'ambiente rurale, con le conseguenze relative alla tutela paesaggistica evidenziate nella DGR n. 1366 del 29/08/2018 sopra citata.

**VISTE e CONSIDERATE** le osservazioni della **Società Lucky Wind 4 s.r.l.** del 04/06/2018, con le quali in "ossequio ai criteri di imparzialità ed equità dell'azione amministrativa" chiede che "il progetto di Tozzi Green S.p.A. venga rigettato, per le stesse motivazioni attinenti gli aspetti ambientali e paesaggistici che hanno indotto all'iniziale diniego di tutti gli aerogeneratori del progetto presentato dalla Lucky Wind 4 s.r.l.,



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



# Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

ubicati nella medesima area vasta”.

**CONSIDERATE** le controdeduzioni della **Società Tozzi Green S.p.A.** presentate al riguardo il 03/07/2018.  
**CONSIDERATO** che l'impianto eolico proposto è costituito da 14 aerogeneratori di altezza totale pari a 175 m, ciascuno di potenza nominale pari a 3,4 MW per una potenza d'impianto complessiva pari a  $P=47,6$  MW, da un cavidotto di collegamento tra gli aerogeneratori e dagli aerogeneratori alla sottostazione elettrica, da una sottostazione di trasformazione e connessione (SSE), in loc. Motta, alla Rete di Trasmissione Nazionale, nonché da opere accessorie quali strade di collegamento e di accesso, come anche piazzole.

**CONSIDERATO** che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con i pareri sopra trascritti, ha verificato il quadro vincolistico nell'area vasta relativa all'intervento, ovvero nell'area contermina agli aerogeneratori, determinata secondo le "Linee Guida" di cui al DM 10 settembre 2010 (Allegato 4: paragrafo 3.1, punto b - paragrafo 3.2, punto e), valutando quindi la incompatibilità delle opere previste con detto quadro vincolistico e con il paesaggio, come espresso con il parere prot. n. 2034 del 14/03/2018, sopra integralmente riportato, e riconfermato con la nota prot. n. 1606 del 28/02/2019.

**CONSIDERATO** inoltre che, al fine di "valutare il rapporto tra l'impianto [eolico] e la preesistenza dei luoghi", le Linee Guida di cui al DM 10/09/2010 stabiliscono, tra l'altro, che si deve "quantomeno prevedere un'analisi delle caratteristiche del paesaggio nelle sue componenti, naturali ed antropiche, così come anche un'analisi dell'evoluzione storica del territorio", nonché effettuare un'analisi dell'interferenza visiva anche attraverso "la ricognizione dei centri abitati e dei beni culturali e paesaggistici" presenti nell'area vasta, determinata dall'ambito distanziale pari a non meno di 50 volte l'altezza totale degli aerogeneratori proposti.

**RITENUTO** necessario specificare inoltre che nel procedimento di VIA la definizione dell'area vasta d'indagine è correlata alla tipologia di intervento proposto e ai tipi di impatti ambientali che si esaminano e che pertanto nell'analisi dell'impatto visivo dell'impianto eolico proposto, l'area vasta non può che essere al minimo quella già prevista dalle "Linee Guida" di cui al DM 10 settembre 2010 (Allegato 4: paragrafo 3.1, punto b - paragrafo 3.2, punto e), pari cioè a 50 volte l'altezza massima di ciascun aerogeneratore.

**CONSIDERATO** che nell'area vasta di riferimento dell'impianto eolico di cui trattasi (AVI pari a 8,75 km dagli aerogeneratori), contrariamente a quanto dichiarato dalla Società proponente (cfr. pg. 8 e pg. 13 del documento "Impatti sul patrimonio culturale"), sono presenti beni culturali quali: il Regio Tratturo Celano Foggia; il Regio Tratturo Lucera Castel di Sangro; il Regio Braccio Pozzo delle Capre Fiume Triolo; il Tratturello Ratino - Casone; il Tratturello Foggia - Sannicandro; il Regio Tratturello Motta Villanova e la Masseria del Sordo, vincolata con DDR 02/08/2013) - e quindi beni appartenenti alle componenti culturali e insediative di cui al PPTR - e beni paesaggistici (di cui all'art. 142, co. 1, lett. c del D.Lgs. 42/2004), nonché numerosi ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal PPTR, puntualmente elencati e descritti dalla competente Soprintendenza ABAP con il parere sopra trascritto, e che questi, nell'insieme, costituiscono la specifica qualità identitaria del territorio e la testimonianza della stratificazione storica del contesto ovvero la manifestazione del relativo paesaggio come oggi godibile.

**CONSIDERATO** che nel procedimento di VIA la valutazione della Direzione generale ABAP, come anche della competente Soprintendenza ABAP, si estende a considerare l'intero territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D.Lgs. 42/2004, a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici. Tale tipo di valutazione è ribadita dal D.Lgs. 104/2017, laddove, nel nuovo Allegato VII vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici) che il paesaggio, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto.



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



# Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

**CONSIDERATO** che con riferimento al PPTR, l'impianto eolico proposto è localizzato nell'Ambito territoriale n. 3 – Tavoliere, caratterizzato dalla dominanza di vaste superfici pianeggianti, coltivate prevalentemente a seminativo, che si spingono fino alle propaggini collinari dei Monti Dauni e la cui omogeneità è interrotta dalle incisioni dei corsi d'acqua perenni che provengono dai Monti Dauni che attraversano la pianura e costituiscono il carattere peculiare e qualificante dell'ambito.

**CONSIDERATA e RICHIAMATA** la descrizione del paesaggio nell'area vasta di riferimento dell'impianto eolico di cui trattasi, riportata nel parere del 14/03/2018 espresso dalla competente Soprintendenza ABAP, come anche descritto dal PPTR nella sopracitata Scheda d'Ambito, risulta caratterizzato dalla presenza di vaste superfici pianeggianti coltivate, in cui gli elementi distintivi ed identitari del paesaggio sono dati proprio dalla profondità degli orizzonti e dalla grande estensione dei campi coltivati, che costituiscono i valori patrimoniali dell'Ambito. E sono proprio queste caratteristiche che, da un lato consentono ancora oggi di leggere, più che altrove, le trame insediative di differenti sistemi di organizzazione del territorio che nel corso dei secoli si sono sovrapposte e integrate e, dall'altro, costituiscono l'identità storica del territorio, la base di quello che viene definito il paesaggio storico (cfr. parere del 14/03/2018 della competente Soprintendenza ABAP). Nella Sezione B.1.1 Descrizione strutturale dell'Ambito, della Scheda d'Ambito n. 3 – Tavoliere, si riferisce infatti che “Il sistema insediativo è dominato dalla rete degli insediamenti maggiori che costituiscono la cosiddetta pentapoli della Capitanata (Foggia, Cerignola, Lucera, Manfredonia e San Severo) che, anche attraverso una rete di masserie e borghi, controllano il paesaggio rurale”.

**CONSIDERATO** il rilevante numero di masserie e poste presenti nelle aree limitrofe alle opere di impianto (in numero di circa 60) come elencate nel suddetto parere della Soprintendenza ABAP e riportate negli elenchi presenti nel SIA redatto dal proponente (All.2 – Impatti sul Patrimonio Culturale), come anche individuate nel PPTR quali “segnalazioni architettoniche”.

**CONSIDERATO** che il PPTR (cfr. Scheda d'Ambito n. 3-Tavoliere, Sezione A 3.5 **Struttura percettiva**, a pg. 47) indica le masserie e i poderi del mosaico agrario di San Severo tra i **principali fulcri visivi dell'ambito** e quindi i riferimenti visuali antropici per la fruizione di quel paesaggio.

**CONSIDERATO** che il PPTR indica, nella stessa Sezione A 3.5, tra le **“Criticità”** del territorio in esame “La diffusione di pale eoliche nel territorio agricolo, senza alcuna programmazione ed attenzione per i valori paesaggistici dell'area, produce un forte impatto visivo e paesaggistico”.

**RITENUTO** necessario richiamare la “filosofia” del PPTR che “nel finalizzare le proprie azioni all'obiettivo di mettere in valore le peculiarità identitarie dei paesaggi della Puglia, contribuisce a indicare le potenzialità specifiche per realizzare un modello di sviluppo socioeconomico autosostenibile, attraverso la messa a sistema dei singoli valori patrimoniali: ricomponendone il mosaico, riconoscendo e potenziando l'immagine articolata e plurale dei paesaggi pugliesi; considerando le peculiarità dei fattori identitari e il loro riconoscimento sociale come risorsa per la promozione della progettualità locale”.

**CONSIDERATO** che gli elementi patrimoniali di lunga durata costituiscono l'identità paesaggistica della regione Puglia e rappresentano anche le risorse per il potenziale sviluppo della regione stessa e che queste sono state individuate ed indicate nel PPTR (per ciascuna figura territoriale di ogni Ambito paesaggistico) quali **invarianti strutturali** (identità territoriale di lunga durata), che, sulla base del loro stato di conservazione, indirizzano le regole di trasformazione territoriale per la loro conservazione/valorizzazione, riqualificazione/ricostruzione (**regole statutarie**) in coerenza delle quali è definita la parte strategica del PPTR e quindi gli Obiettivi generali e gli Obiettivi specifici, da perseguire attraverso indirizzi, direttive e prescrizioni, rispetto ai quali si misura la coerenza di tutte le trasformazioni territoriali.

**RITENUTO** utile quindi richiamare il comma 3 dell'art. 37 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PPTR: “Essi [gli obiettivi di qualità] indicano, a livello di ambito, le specifiche finalità cui devono tendere i



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



# Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

soggetti attuatori, pubblici e **privati**, del PPTR perché siano assicurate la tutela, la valorizzazione e il recupero dei valori paesaggistici riconosciuti all'interno degli ambiti, nonché il minor consumo di suolo".

**CONSIDERATO** che l'impianto eolico proposto si pone in contrasto con l'Obiettivo generale volto a "Valorizzare i paesaggi di lunga durata", non è quindi coerente con l'indirizzo finalizzato a salvaguardare e a valorizzare le componenti visivo-percettive del "sistema delle masserie e dei poderi, capisaldi storici del territorio agrario e dell'economia viticola predominante" (invariante strutturale della figura territoriale "Il mosaico di San Severo"), da attuare attraverso la **direttiva** che stabilisce (anche per i soggetti privati che propongono progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale, quale è il progetto di cui trattasi, secondo quanto stabilito dall'art. 89 delle NTA del PPTR) di impedire le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, impianti tecnologici e di produzione energetica) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali, quale è il sistema delle masserie e dei poderi.

**RITENUTO** quindi di non condividere quanto affermato a tal proposito dalla Società Tozzi Green S.p.A. laddove, ai fini della verifica del progetto proposto con la **Normativa d'uso** di cui alla Sezione C della Scheda d'Ambito nella Relazione paesaggistica (cfr. pg. 21), riguardo alle Componenti visivo percettive, riferisce: "L'inserimento dell'impianto in progetto nel contesto territoriale, inserendosi in un territorio alterato nella propria naturalità e caratterizzato dalla presenza di impianti FER, nonché da pratiche agricole a coltura intensiva, non altererà in maniera significativa l'attuale stato delle componenti e le relazioni funzionali, visive, storiche, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la figura territoriale"

**RITENUTO** invece di dover evidenziare che le trasformazioni di carattere agricolo del territorio in esame sono del tutto coerenti con la vocazione di quelle aree e con le regole di trasformazione e di riproducibilità stabilite dal PPTR, riferite alle "invarianti strutturali" (ovvero a quei sistemi e componenti che contraddistinguono l'ambito di riferimento, definendone i caratteri identitari di lunga durata), che nulla hanno a che vedere con tali impianti.

**RITENUTO** a tal proposito di non condividere la connotazione negativa che la Società proponente attribuisce alle aree agricole e rurali laddove riferisce che quel territorio è "alterato nella propria naturalità", dimenticando la definizione di "paesaggio" della Convenzione Europea del Paesaggio, come richiamata dall'art. 131 del D.Lgs. 42/2004.

**CONSIDERATO** che, come sopra evidenziato, l'impianto eolico proposto è inoltre non ammissibile ai sensi dell'art. 83, comma 2, lett. a4), delle NTA del PPTR, in quanto il PUG adottato dal Comune di San Severo, in adeguamento al PPTR, ha classificato l'area di intervento del progetto di cui trattasi, come Ulteriore Contesto Paesaggistico (UCP) "**Paesaggi rurali**", di cui agli artt. 76 (punto 4, lett. b), 78 e 83 delle NTA del PPTR.

**RITENUTO** pertanto di non condividere le valutazioni espresse dalla Società proponente nella Relazione Paesaggistica, laddove, a fronte degli Obiettivi generali stabiliti dal PPTR e riferiti alle Componenti dei paesaggi rurali (cfr. Sezione C2 della Scheda d'Ambito del PPTR e pg 17 della Relazione Paesaggistica) - quali: Riquilibrare i paesaggi rurali storici e Valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici, da attuarsi attraverso la salvaguardia dell'integrità delle trame, dei mosaici culturali dei territori rurali e quindi con la direttiva che impone agli Enti locali di individuare e perimetrare i paesaggi rurali indicati nella stessa Scheda d'Ambito - fanno unicamente riferimento all'occupazione limitata del territorio da parte dell'impianto eolico proposto, che invece con i suoi 14 aerogeneratori (di 175 m) introdurrebbe degli elementi del tutto incongrui e fuori scala, producendo di conseguenza una brusca frattura nei caratteri



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



# Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

paesaggistici del territorio rurale storico tutelato dal PPTR, trasformandolo in uno dalle marcate connotazioni "industriali".

**RITENUTO** a tal proposito di condividere e fare proprie le valutazioni espresse dalla competente Soprintendenza ABAP con il parere del 14/03/2018, "...La considerevole altezza degli aerogeneratori compromette le estese visuali, interponendosi negli scenari paesaggistici in cui rientrano le numerose masserie di interesse storico culturale, che a loro volta, insieme alle strade, in particolare la Strada panoramica SP109 ex SS160FG, offrono punti di vista scenografici con visuali ad ampio raggio. Elementi così alti e di forte impatto, interferiscono in modo evidente con la possibilità di cogliere la diversità e complessità del territorio, sovrapponendosi ai percorsi dei tratturi, alle masserie e ai manufatti del mondo agro-pastorale che rappresentano le testimonianze diffuse di un patrimonio culturale, in cui architettura e paesaggio sono strettamente connessi".

**RITENUTO** di non condividere le ulteriori valutazioni della Società proponente riportate nella Relazione paesaggistica (cfr. pg. 18) laddove, ai fini della verifica del progetto proposto con la Normativa d'uso di cui alla Sezione C della Scheda d'Ambito n. 3, si afferma che "l'impianto e le opere accessorie in virtù della loro ubicazione, non interferiranno con la conservazione dei manufatti storici sottoposti a tutela...", considerato invece che la realizzazione dell'impianto eolico proposto non riqualifica né valorizza i paesaggi storici, né tantomeno crea le condizioni per consentire di "valorizzare l'edilizia e i manufatti rurali tradizionali anche in chiave di ospitalità agriturismo", come è possibile verificare da alcune delle fotosimulazioni dalle Masserie più prossime all'impianto eolico, riprese dalla documentazione progettuale del proponente, seppure con i limiti di quanto evidenziato alle pgg. 17, 18 e 19 del presente parere.

**CONSIDERATO** che l'impianto eolico proposto si localizza a soli 500 m dall'ambito distanziale relativo al cono visuale di 10 km del **Castello di Lucera** (come rappresentato nella seconda immagine sotto riportata), individuato dal PPTR (tavole Sezione 6.3.3) quale area di salvaguardia visiva del medesimo castello, definito come elemento antropico puntuale di primaria importanza per la formazione dell'immagine identitaria e storicizzata del paesaggio pugliese e quindi, come tale, da salvaguardare visivamente con l'applicazione di misure di salvaguardia inerenti la realizzazione e l'ampliamento di impianti per la produzione di energia, di cui alla seconda parte dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile... (art. 85 "Definizione degli ulteriori contesti di cui alle componenti dei valori percettivi", punto 4 del PPTR):



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"


Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it




# Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

6.3.2 - Allegato cartografico Coni Visuali - fasce di intervistabilità



## PPTR 4.4.1- Parte seconda – Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile



Coni visuali (fasce A=4 km, B =6 km e C=10 km) relativi ai Castelli di Lucera e di Fiorentino. L'impianto eolico proposto è localizzato in prossimità del cono visuale di Lucera (rappresentate con 14 stelline rosse).



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it






# Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

**RILEVATO** invece come, erroneamente e in maniera incompleta, la Società proponente nelle rappresentazioni cartografiche contenute negli allegati al SIA (All. 5) o in quelle riportate nel documento "Impatti cumulativi e impatto visivo", come anche in quelle riportate nel documento "Controdeduzioni parere CTVA n. 2966 del 14/03/2019" (cfr. pg. 24), ha rappresentato unicamente il cono visuale di 4 km, sebbene nel capitolo "Fotoinserimenti da strade panoramiche e a valenza paesaggistica" la stessa Società affermi che "l'impianto è pertanto interamente al di fuori dell'area tutelata di raggio pari a 10 km intorno ai punti panoramici, nella quale il Regolamento Regionale 24/2010 vieta l'installazione di nuovi impianti FER [ovvero impianti eolici] di grossa taglia". Si riporta di seguito detta cartografia:



AVI di 8,75km e 20km su IGM 250.000 con indicazione delle componenti dei valori percettivi da PPTR

Cartografia tratta dalla documentazione "Controdeduzioni parere CTVA n. 2966 del 14/03/2019" (cfr. pg. 24).  
Si notano i coni visuali rappresentati solo per quanto attiene alla fascia A=4 km.

**CONSIDERATO** che le suddette Linee guida (come già con il Regolamento Regionale della Puglia n. 24 del 30/12/2010), non consentono all'interno della fascia "C" (ambito distanziale di 10 km dal Castello di Lucera) la realizzazione di un impianto eolico quale quello del progetto in questione (h aerogeneratore = 175 m), permettendo invece la realizzazione di impianti per minieolico con aerogeneratori di altezza complessiva non superiore a 70 metri, con potenza superiore a 60 kW e in numero massimo di 3.

**CONSIDERATO** che la Società proponente non ha ritenuto di verificare la visibilità e l'impatto delle torri eoliche proposte da un punto di osservazione privilegiato e sensibile, quale è quello del Castello di Lucera, che sebbene sia di poco esterno all'area vasta di riferimento adottata dal Proponente (AVI=8,75 km, ovvero





# Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

50 volte l'altezza dell'aerogeneratore, ambito distanziale indicato dal DM del 10/09/2010 quale misura minima per la verifica dell'interferenza visiva degli impianti eolici), è posto su un'altura dalla quale è possibile apprezzare un panorama sulla pianura sottostante, fino a profondità visive molto elevate e dalla quale si ritiene certa l'interferenza visiva degli aerogeneratori di progetto con le visuali dal Castello verso tale pianura, come verificato con le riprese fotografiche della competente Soprintendenza ABAP:



Foto dall'area prospiciente il Castello di Lucera: è individuata l'area d'intervento.

**RITENUTO** di dover confermare quanto questa Direzione generale ha già comunicato alla Società proponente durante la riunione del 15/11/2018 con la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, in merito alla non conformità di quanto rappresentato nelle fotosimulazioni prodotte per il presente progetto rispetto alla reale incidenza visiva dell'impianto eolico proposto. Quanto sopra deriva dal confronto operato tra le predette fotosimulazioni e quelle che la stessa Società ha prodotto per altri progetti (Cerignola "Borgo Libertà", Brindisi "Santa Teresa"), costituiti da aerogeneratori di uguale altezza (m. 175) o di poco superiore (180 m), ove ha rappresentato le relative pale eoliche con una



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it




# Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

*maggiore altezza, rispetto a quelle raffigurate nelle fotosimulazioni del progetto in questione. Si riportano di seguito, a titolo di esempio, le fotosimulazioni relative al progetto Cerignola "Borgo Libertà" e Brindisi "Santa Teresa", confrontate con quello in esame:*



*Fotosimulazione elaborata per un altro impianto eolico della stessa Società Tozzi Green (Cerignola "Borgo Libertà") dove il punto di presa è posto ad una distanza di 1,4 km (Appendice 2- Fotomontaggi).*



*Fotosimulazione dell'impianto eolico San Severo "La Penna". Punto di presa distante circa 0,9 km (dalla Masseria Vitolo). Sebbene gli aerogeneratori di entrambi gli impianti eolici siano di uguale altezza (rappresentati nelle 2 fotosimulazioni) nella prima fotosimulazione (dove il punto di presa è più distante=1,4 km) gli aerogeneratori più vicini al punto di ripresa risultano rappresentati con una maggiore altezza rispetto a quelli della seconda fotosimulazione (dove il punto di presa è a 0,9 km).*



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



# Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V



*Fotosimulazione dell'impianto eolico San Severo "La Penna". Punto di presa distante circa 0,66 km (dalla Masseria Palombi). Gli aerogeneratori, sebbene posti ad una distanza dall'osservatore uguale rispetto a quelli della fotosimulazione sotto riportata, appaiono di dimensioni ben inferiori.*



*Fotosimulazione elaborata per un altro impianto eolico della stessa Società Tozzi Green (Brindisi "Santa Teresa") dove il punto di presa è posto ad una distanza di 0,627 km e gli aerogeneratori hanno h=180 m, anziché 175 come nel caso in esame (cfr. Fotoinserimenti dal documento: "Mass. Uggio, Mass. Angelini, Mass. Esperti Vecchi...").*



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



# Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V



Fotosimulazione dell'impianto eolico San Severo "La Penna". Punto di presa distante circa 0,66 km (dalla Masseria I Palombi). Si rileva che gli aerogeneratori sono rappresentati con dimensioni molto più ridotte rispetto al precedente fotoinserimento realizzato da un punto di vista ad uguale distanza, con aerogeneratori più alti di soli 5 m.

**CONSIDERATO** che la Società proponente, nella valutazione degli impatti visivi generati dall'impianto eolico proposto sulle aree perimetrare dal PPTR quali aree a rischio archeologico (di cui all'art. 76, punto 2, lett. c, delle NTA del PPTR), afferma che "le aree a rischio archeologico individuate...risultano non custodite né fruibili e/o valorizzate, ma esclusivamente frequentate e sfruttate a scopi agricoli", concludendo che "ogni valutazione di impatto visivo su tali aree, potenzialmente legato all'opera in progetto, risulterebbe superflua e inconsistente" e quindi affermando che il sito di progetto risulta compatibile con la presenza delle aree a rischio archeologico censite nell'area vasta di riferimento (cfr. All. 2 SIA).

**CONSIDERATO** invece che gli impatti generati dall'impianto eolico proposto sulle aree a rischio archeologico, come anche sui beni culturali quali i tratturi presenti nell'area vasta di riferimento (AVI), sebbene indiretti, sono da considerarsi dei potenziali impatti negativi in quanto la realizzazione di detto impianto, altererebbe la percezione fisica dei luoghi e dei valori culturali e paesaggistici ad essi associati non consentendo "il perseguimento della tutela e della valorizzazione sia delle aree a rischio archeologico che delle aree appartenenti alla rete dei tratturi di cui all'art. 76, punto 2 lettera b)" [del PPTR], da attuarsi "impedendo ogni alterazione della integrità visuale e ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia da perseguire attraverso la riqualificazione del contesto assicurando le migliori condizioni di conservazione e fruizione pubblica del demanio armentizio (art. 78, Direttive delle componenti culturali e insediative, co. 5 delle NTA del PPTR):




SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



# Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V



Individuazione delle Componenti culturali del PPTR presente nell'AVI e dell'impianto eolico proposto (All. 2 SIA). Linee verdi=tratturi; aree puntinate rosse=aree a rischio archeologico.

**RITENUTO**, per le stesse ragioni, di non condividere le conclusioni alle quali perviene la Società proponente nel documento All. 2 al SIA, laddove, una volta verificato che gli aerogeneratori di progetto non interferiscono direttamente (impatti diretti) con le segnalazioni architettoniche o con le relative aree di rispetto individuati dal PPTR - più in particolare con quelle Masserie prossime all'intervento -, afferma che il sito di progetto individuato "risulta compatibile con la presenza delle segnalazioni (e vincoli) architettoniche segnalate", in quanto "nessuna delle opere di impianto interferisce con le aree perimetrate dal PPTR ...come segnalazioni architettoniche esaminate" (cfr. pg. 32, All. 2 SIA).

**CONSIDERATO** inoltre che nella determinazione dell'impatto visivo indotto dall'impianto eolico proposto (impatti indiretti) sul complesso delle **segnalazioni architettoniche** presenti nell'AVI, la Società arriva a definire tale impatto come "**Limitato**", ovvero pari al 24% (Indice sintetico impatto visivo) sul totale complessivo di 61 segnalazioni architettoniche e "**Basso**" (Indice sintetico impatto visivo pari al 38%) sul totale delle segnalazioni architettoniche "passibili di impatto visivo".

**CONSIDERATO** che successivamente, a seguito di approfondimenti progettuali prodotti dalla Società Tozzi Green S.p.A. (cfr. "Approfondimento progettuale"), tesi a "quantificare" l'impatto visivo dell'impianto eolico proposto sul contesto paesaggistico, ovvero sui punti sensibili presenti nell'area vasta di riferimento, è stata adottata una metodologia, tratta dalle Linee guida della Toscana, che ha portato ad una diversa valutazione dell'**Impatto Paesaggistico IP** dell'impianto eolico proposto, sulle medesime segnalazioni architettoniche presenti nell'AVI, definendo quindi come "**Medio**" l'**Impatto Paesaggistico IP**=( $VP \times VI$ ) pari a 29,2, su un valore massimo di 64 - dove il **Valore del Paesaggio (VP)** è stato determinato pari a 5,1 (**Medio**) e la **Visibilità dell'Impianto (VI)** è risultata pari a 5,8 (**Medio-Alta**) - su tutte quelle Masserie poste ad una distanza compresa tra 0,5 km e 1,3 km dall'impianto in questione (Masseria Vitolo, Masseria Bastia,





# Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

Masseria I Palombi, Masseria Spino Santo).

**CONSIDERATO** che il valore dell'Impatto Paesaggistico dell'impianto eolico in esame su altre 10 segnalazioni architettoniche (Masserie/Poste) è compreso tra 27,4 e 21,1 e sulle ulteriori 25 Masserie tale valore è compreso tra 10 e 20.

**CONSIDERATO** che, in particolare, nell'applicazione di quest'ultima metodologia, il valore attribuito all'indicatore relativo alla Frequentazione (F) del sito – necessario per la determinazione della **Visibilità dell'Impianto (VI)** –, laddove rapportato alla quantità e qualità dei frequentatori, penalizza proprio le aree agricole e le masserie storiche presenti nel territorio, in quanto aree non caratterizzate da grandi numeri di frequentatori, pur essendo beni di forte rappresentazione del paesaggio e per questo degni di salvaguardia.

**RITENUTO** comunque di dover rappresentare come la Società proponente sia pervenuta a diversi risultati a seguito dell'applicazione di due metodi diversi di determinazione dell'impatto visivo dell'impianto eolico proposto sulle segnalazioni architettoniche presenti nell'AVI.

**RITENUTO**, per quanto sopra rilevato, di dover evidenziare la scarsa oggettività delle metodologie adottate per definire l'impatto visivo dell'impianto eolico proposto sulle componenti territoriali presenti nell'AVI, considerati i diversi risultati ai quali la stessa Società perviene (impatto visivo "**Basso**" nel primo caso e "**Medio**" nel secondo) con l'applicazione delle due metodologie.

**RITENUTO** di dover evidenziare che, per quanto riguarda la **componente paesaggio**, l'impatto paesaggistico dell'impianto eolico proposto non può essere limitato a quello visivo – seppure questo sia rilevante, data la notevole altezza delle torri eoliche (175 m), per la quale assumono un carattere di immediato e forte attrattore visivo, del tutto fuori scala rispetto agli elementi e i manufatti rurali presenti nel contesto –, ma è determinato anche dalle trasformazioni territoriali che si avranno a seguito della sua realizzazione, che modificherà un contesto rurale caratterizzato da una stratificazione storico culturale, in un'area di natura tecnologica/"industriale", determinando quindi un'incompatibilità paesaggistica di tale trasformazione anche rispetto alle strategie e gli obiettivi che il PPTR si è prefissato per le stesse aree, come sopra specificato.

**RITENUTO** di dover richiamare ancora una volta, facendole proprie, le valutazioni espresse dalla competente Soprintendenza ABAP con il parere del 14/03/2018, in particolare: "La considerevole altezza degli aerogeneratori compromette le estese visuali, interponendosi negli scenari paesaggistici in cui rientrano le numerose masserie di interesse storico culturale, che a loro volta, insieme alle strade, in particolare la Strada panoramica SP109 ex SS160FG, offrono punti di vista scenografici con visuali ad ampio raggio. Elementi così alti e di forte impatto, interferiscono in modo evidente con la possibilità di cogliere la diversità e complessità del territorio, sovrapponendosi ai percorsi dei tratturi, alle masserie e ai manufatti del mondo agro-pastorali che rappresentano le testimonianze diffuse di un patrimonio culturale, in cui architettura e paesaggio sono strettamente connessi. Il forte elemento di disturbo rappresentato dalle pale eoliche è tanto più forte ed evidente in quanto il territorio in cui sono progettate, quello del Tavoliere, risulta caratterizzato dalla presenza di vaste superfici pianeggianti coltivate, in cui gli elementi distintivi ed identitari del paesaggio sono dati proprio dalla profondità degli orizzonti e dalla grande estensione dei campi coltivati. E sono proprio queste caratteristiche che consentono ancora oggi, da un lato di leggere, più che altrove, le trame insediative di differenti sistemi di organizzazione del territorio che nel corso dei secoli si sono sovrapposte e integrate e, dall'altro, costituiscono l'identità storica del territorio, la base di quello che viene definito il paesaggio storico".

**RITENUTO**, pertanto, utile riportare di seguito le foto-simulazioni elaborate dalla Società proponente (documento "All. 2 al SIA"), seppure da considerarsi nei limiti indicati a pg. 17 del presente parere tecnico istruttorio, al fine di una più compiuta comprensione degli impatti paesaggistici, dell'alterazione percettiva



# Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

generati sul contesto dall'impianto eolico proposto - in particolare sulle masserie presenti in prossimità del medesimo impianto (individuate dal PPTR quali siti storico culturali, art. 76, punto 2, lett. a, delle NTA) - e del contrasto con gli Obiettivi di qualità, con gli Indirizzi e le Direttive del PPTR, in quanto la loro realizzazione costituisce una alterazione della libera e naturale percezione del paesaggio esistente nei suoi vasti e profondi panorami, attraverso la creazione di "palificate" prive di qualsivoglia riferimento con gli elementi strutturanti lo stesso paesaggio e descritti dal PPTR:



**Ante operam. Punto di presa da Masseria Sabbatella (distanza minima dall'impianto 2,2 km).**



**Post operam: Fotosimulazione dell'impianto eolico San Severo "La Penna".**



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it





*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V



*Ante operam dalla Masseria Spino Santo.*



*Fotosimulazione dell'impianto eolico San Severo "La Penna". Dalla Masseria Spino Santo (distanza 1,3 km)*



**SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"**  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V



*Ante operam dalla Masseria I Palombi.*



*Fotosimulazione dell'impianto eolico San Severo "La Penna". Dalla Masseria I Palombi (distanza 0,66 km).*

**RITENUTO** di non condividere i criteri che la Società proponente (cfr. documento "Controdeduzioni parere CTVA n. 2966 del 14.03.2019" – leggasi "15.03.2019") ha adottato per la "redazione dei





# Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

*fotoinserimenti”, al fine di valutare le interferenze visive dell’impianto eolico proposto rispetto alle Masserie (segnalazioni architettoniche) presenti in prossimità dello stesso impianto, laddove, dopo aver stabilito di posizionare il punto di ripresa “all’interno del recinto e dall’ingresso principale dell’azienda e/o del complesso” (come se la percezione del paesaggio sia da considerarsi solo “statica” e non “dinamica”), è giunta a conclusioni alle quali non è possibile aderire, in particolare ove si riferisce che “gli aerogeneratori visibili riprendono le linee verticali degli alberi e degli elementi della recinzione, risultando complessivamente coerenti con la morfologia naturale e artificiale dei luoghi, giungendo a conclusioni quali: “Pertanto con riferimento alla potenziale interferenza visiva dalla masseria, la realizzazione del parco è compatibile con la salvaguardia dei valori paesaggistici della Masseria Spino Santo” [ovvero Masseria Palombi, oppure Masseria Sabbatella, ecc.], considerato che in molti dei casi considerati (ad esempio Masseria Spino Santo, Masseria I Palombi, sotto riportata come tratta dalla documentazione citata) è sufficiente spostare di pochi metri il punto di osservazione per cogliere la visione dell’impianto eolico nella sua interezza e per evitare l’interposizione di alcuni ostacoli naturali (alberi) presenti.*



**Masseria I Palombi.**




**SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”**  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



# Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V



Masseria Spino Santo.

**RITENUTO** di non poter aderire a quanto affermato dalla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS del MATTM con il parere n. 2966 del 15/03/2019 e con il successivo e definitivo parere n. 3106 del 02/08/2019, laddove sostiene che la percezione visiva delle torri eoliche può essere ridotta adottando un "mimetismo di carattere cromatico, con colori delle torri simili a quelli del paesaggio circostante", considerato che in un territorio pianeggiante difficilmente possono essere adottati mimetismi di carattere cromatico, posto inoltre che le pale degli aerogeneratori dovranno essere evidenziate a grande distanza con bande rosse e bianche per la sicurezza aerea.

**ESAMINATA** la documentazione prodotta dalla Società proponente relativa alla valutazione degli impatti cumulativi contenuta nel documento "Impatti cumulativi ed impatto visivo", dove l'indagine ha riguardato gli impianti eolici presenti (realizzati e autorizzati) nell'ambito distanziale di km 8,75 (ovvero 50 volte l'altezza complessiva dell'aerogeneratore di progetto).

**CONSIDERATO** che nella successiva documentazione prodotta dalla Società Tozzi Green S.p.A. denominata "Controdeduzioni parere CTVA n. 2966 del 14.03.2019" [leggasi: 15.03.2019], in applicazione




SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



# Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

della Determinazione Dirigenziale del Servizio Ecologia della Regione Puglia, n. 162/2014, sono stati invece considerati gli impianti eolici (esistenti, quelli provvisti di parere di compatibilità ambientale positivo e quelli che hanno ottenuto l'Autorizzazione Unica), presenti nell'ambito distanziale di 20 km dall'impianto eolico in esame.



Impianti eolici presenti (esistenti=cerchietti verdi; con VIA favorevole o autorizzati=cerchietti rossi) nell'AVI pari a 20 km. L'impianto eolico San Severo "La Penna" è individuato dall'ovale blu.

**CONSIDERATO** che in tale AVI sono presenti complessivamente 203 aerogeneratori, di cui 166 esistenti e 37 non esistenti, ma dotati dei requisiti previsti dalla citata DD n. 162/2014 e che, con riferimento alle numerose istanze presentate nella provincia di Foggia per le quali è in corso l'istruttoria di VIA statale o di VIA provinciale, la Società proponente rileva come "...la zona interessata dalle opere del parco eolico Tozzi Green sia tra quelle meno interessate dalle nuove istanze di VIA", considerato che nel raggio di 20 km sono stati proposti 2 impianti eolici: uno (14 aerogeneratori), per il quale la procedura di VIA è stata sospesa e






# Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

*l'altro (12 aerogeneratori) che ha presentato istanza di VIA statale un anno dopo il progetto in esame. Si riporta di seguito la relativa cartografia, tratta dal documento "Controdeduzioni parere CTVA n. 2966 del 14.03.2019" - leggasi "15.03.2018":*



**Impianti eolici per i quali è in corso l'istruttoria di VIA statale e provinciale. AVI pari a 20 km.**

**RITENUTO** a tal proposito di condividere e richiamare quanto riferito dalla competente Soprintendenza ABAP nel parere del 14/03/2018, laddove riferisce che il territorio in esame, "da tradizionalmente vocato alla pastorizia e all'agricoltura, si sta progressivamente trasformando in un'area a vocazione produttiva e tecnologica", andando via via perdendo quelle valenze e peculiarità paesaggistiche tipiche del Tavoliere, che ancora nell'area relativa all'impianto eolico proposto sono mantenute, sebbene in un contesto più vasto già soggetto alla forte pressione determinata dagli impianti eolici esistenti: la realizzazione dell'impianto





# Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

eolico in esame consentirebbe quindi l'estensione a nuovi territori di quella pressione territoriale, già molto alta, che porterebbe alla sua totale trasformazione.

**CONSIDERATO** che secondo l'art. 131, co. 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio: "La tutela del paesaggio ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime".

**CONSIDERATO** che, rispetto alla scelta della localizzazione dell'impianto eolico, nessuno dei criteri adottati (studio dell'anemometria, analisi logistiche di trasporto degli elementi accessori di impianto, analisi della orografia e morfologia del territorio per la valutazione della fattibilità delle opere accessorie da realizzarsi, analisi degli ecosistemi, ecc.) ha tenuto conto di quanto indicato dalle "Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile" di cui al PPTR, che prevede invece la localizzazione dell'impianto eolico in "territori degradati e già investiti da forti processi di trasformazione", "o nelle aree industriali pianificate, compatibili cioè con la natura tecnologica dell'impianto eolico stesso" e che pertanto le uniche alternative valutate sono state quelle di natura tecnologica (ovvero aerogeneratori di taglia inferiore o realizzazione di un impianto fotovoltaico di pari potenza) e non quelle localizzative.

**CONSIDERATO** che l'area scelta per la localizzazione dell'impianto (diversamente da quanto indicato nelle citate Linee guida di cui al PPTR) non è il risultato di una ponderata valutazione tra territori degradati e già investiti da forti processi di trasformazione compatibili con la natura tecnologica dell'impianto eolico e, come tali, oggetto di possibile riqualificazione attraverso un accurato studio progettuale di qualità.

**RITENUTO** inoltre che la permanenza al termine della concessione di esercizio dell'impianto eolico (pari a 20 anni) di gran parte delle fondazioni realizzate, plinti ed eventualmente pali di fondazione non può considerarsi equivalente al ripristino dello stato dei luoghi, date le comunque possibili limitazioni a qualsiasi uso del territorio derivanti dalla presenza nel sottosuolo del calcestruzzo e dei ferri delle fondazioni.

**CONSIDERATO** inoltre che dal Rapporto Statistico – Energia da fonti rinnovabili in Italia – Anno 2017, la fonte rinnovabile che registra la crescita più significativa tra il 2016 e il 2017 è quella eolica con una variazione percentuale 2017/2016 pari a +3,8 %, e che la **Puglia** risulta essere la regione italiana caratterizzata dal maggiore potenza eolica installata (con una potenza totale di 2.473,2 MW e con 1.173 impianti pari al 25,3% della potenza eolica nazionale, a fronte della quale si deve registrare un conseguente impatto sul paesaggio della regione, a causa della rilevante concentrazione di impianti eolici in aree ristrette ai quali si deve aggiungere l'impatto paesaggistico determinato dalla realizzazione di tutte le infrastrutture necessarie per il potenziamento della rete di trasporto dell'energia elettrica nazionale (elettrodotti, cavidotti, stazioni elettriche di Terna, sottostazioni, ecc.).

**CONSIDERATO** che, in particolare, la **provincia di Foggia** con il 23,1%, rispetto alla potenza eolica nazionale, risulta essere quella con la maggiore concentrazione di potenza eolica installata (seguita a distanza da quella di Potenza con il 8,5%, di Avellino con il 7,1%), a fronte del 5,6%, della potenza complessiva nazionale, di una potenza eolica installata nelle regioni dell'Italia settentrionale e centrale.

**CONSIDERATO** che secondo i dati forniti dall'ANEV nel 2017 in **Puglia** sono stati installati **124,275 kW per Km<sup>2</sup>**, laddove la Campania, al secondo posto, registra circa **99 kW per Km<sup>2</sup>** installati, rappresentando quindi uno dei massimi contributori al raggiungimento degli obiettivi, in materia di produzione di energia da FER in Italia (la Puglia contribuisce con il 10,2%, seconda alla Lombardia con il 15,6%; dati GSE 2017).

**CONSIDERATO** che dall'entrata in vigore del D.Lgs. 104/2017 sono state presentate nella regione Puglia 35 istanze di VIA statale per la realizzazione di altrettanti impianti eolici (per un totale di circa 411 aerogeneratori di grossa taglia, quasi tutti localizzati nella provincia di Foggia), ciascuno con potenza superiore a 30 MW.





# Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

**CONSIDERATA** quindi anche l'inevitabile difficoltà, in assenza di una adeguata pianificazione delle FER, di valutare volta per volta, ciascun impianto eolico proposto come se fosse isolato e unico, senza avere la possibilità di verificare in alcuna maniera, gli effetti negativi legati alla co-visibilità e alla sequenzialità di altri impianti, per i quali è in corso il procedimento di VIA o di autorizzazione unica, anche in considerazione della recente modifica al D. Lgs. 152/2006, che, con l'attrazione alla VIA statale degli impianti eolici sulla terraferma con potenza superiore a 30 MW (lasciando alla Regione o alla Provincia la competenza in materia ambientale per gli impianti eolici al di sotto di tale soglia) ha di fatto reso più difficile avere un quadro completo di tali interventi proposti sul territorio ed i relativi impatti cumulativi.

**CONSIDERATO** quindi che la mancanza di un adeguato quadro programmatico dello sfruttamento della risorsa energetica eolica rende difficile assicurare il rispetto della "capacità" di carico del territorio e l'equilibrio tra le nuove infrastrutture energetiche e le vocazioni territoriali già oggetto di tutela dal PPTR, come peraltro denunciato dalla Regione Puglia già nel 2014 con la DGR n. 581, recante "Analisi di scenario della produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili sul territorio regionale. Criticità di sistema e iniziative conseguenti", dove si evidenziava peraltro il limite e l'anti-economicità (nota come Mancata Produzione Eolica - MPE) derivante dalla concentrazione in alcune aree (cosiddette aree critiche) di un elevato numero di impianti eolici e dalla conseguente difficoltà di dispacciamento dell'energia prodotta, che comporta la limitazione o addirittura lo spegnimento di alcuni impianti eolici per evitare i rischi di sovrapproduzione nel sistema elettrico, almeno fino a quando non venga potenziata la rete di trasposto dell'energia elettrica nazionale, la quale realizzazione, tuttavia, produce nuovi e diversi impatti sul patrimonio culturale e sul paesaggio, tanto da produrre uguale degrado delle qualità paesaggistiche notevoli dei luoghi interessati.

**RITENUTO** necessario richiamare a tal proposito quanto evidenziato nel documento interministeriale MATTM e MiSE relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017, in particolare nel Messaggio dei Ministri (pg. 8) "...Di grande rilievo per il nostro Paese è la questione della compatibilità tra obiettivi energetici ed esigenze di tutela del paesaggio. Si tratta di un tema che riguarda soprattutto le fonti rinnovabili con maggiore potenziale residuo sfruttabile, cioè eolico e fotovoltaico. Poiché siamo convinti che la tutela del paesaggio sia un valore irrinunciabile, sarà data priorità all'uso di aree industriali dismesse, capannoni o tetti, oltre che ai recuperi di efficienza degli impianti esistenti. Tuttavia, queste opzioni non sono sufficienti per gli obiettivi perseguiti. Dunque proponiamo di procedere, con Regioni e amministrazioni che tutelano il paesaggio, alla individuazione di aree, non altrimenti valorizzabili, da destinare alla produzione energetica".

**CONSIDERATO** pertanto che il Documento relativo alla SEN 2017 del 10 novembre 2017, ha quindi affrontato anche il tema della programmazione della localizzazione sul territorio degli impianti eolici, riconoscendo "la progressiva saturazione dei siti", proponendo di "sperimentare la possibilità di individuare le **aree idonee** alla realizzazione degli stessi", presupponendo quindi la possibilità/necessità di pianificare in anticipo la localizzazione di nuovi impianti eolici, considerata l'impossibilità di assicurare l'equilibrio tra insediamento di nuove infrastrutture energetiche e vocazioni territoriali al di fuori di un'adeguata pianificazione.

**CONSIDERATO** che anche le raccomandazioni contenute nelle "Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile" del PPTR, anticipano e confermano quanto evidenziato nel suddetto documento interministeriale relativo alla SEN 2017 del 10 novembre 2017, indicando nella realizzazione di parchi eolici l'"occasione per la riqualificazione di territori degradati e già investiti da forti processi di trasformazione" - quale non è l'area dell'impianto eolico in questione -, ovvero "di prevedere la concentrazione dell'eolico nelle aree industriali pianificate, attraverso la localizzazione di

32



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it





# Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

impianti di grande e media taglia lungo i viali di accesso alle zone produttive, nelle aree di pertinenza dei lotti industriali, in prossimità dei bacini estrattivi...”, luoghi questi che non corrispondono tuttavia con l'area di intervento scelta dal proponente.

**CONSIDERATO** che nel sopracitato Documento relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017 si fa riferimento ai progetti di repowering, quali occasione per attenuare l'impatto degli impianti eolici esistenti, considerata la possibilità di ridurre il numero degli aerogeneratori a fronte di una maggiore potenza prodotta dall'installazione di nuove macchine, con ciò garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi assegnati all'Italia.

**RITENUTO** pertanto che, in particolare nelle aree “sature”, sicuramente presenti nella regione Puglia, il “rinnovo” dei parchi eolici esistenti e vetusti, ponendosi quali alternativa alla realizzazione di nuovi impianti eolici, oltre a consentire una maggiore produzione di energia eolica può portare anche a una riduzione del consumo di suolo, recuperando e riducendo il numero degli aerogeneratori esistenti, sempre che ciò si realizzi nel rispetto degli impatti qui dimostrati esistere per macchine di tale altezza assoluta.

**CONSIDERATO** che, a seguito delle criticità sopra rilevate ed esposte da questo Ministero al Dipartimento del coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, lo stesso Dipartimento, dopo aver constatato che tutte le Amministrazioni presenti alla riunione relativa alla rimessione alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 5 della L. n. 400/1988, di alcuni procedimenti concernenti impianti eolici, avevano convenuto sulla “necessità di una pianificazione degli interventi e dell'utilizzo del territorio, al fine di scongiurare il proliferare disordinato di impianti posti anche in aree di pregio e a vocazione agricola e turistica”, ha chiesto la disponibilità dei Ministeri presenti per la costituzione di un tavolo di lavoro sul tema.

**EVIDENZIATO** che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono esserne considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti la conseguente espressione ministeriale, rimessa in realtà – per quanto di competenza di questo Dicastero - alla successiva determinazione del Ministro come stabilito dal DPCM n. 76 del 2019, art. 14, co. 2, lett r).

A **conclusione** dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto; viste e condivise le valutazioni della competente Soprintendenza ABAP e il contributo istruttorio del Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale ABAP; esaminati gli elaborati progettuali definitivi, il SIA e tutta l'ulteriore documentazione prodotta dalla Società Tozzi Green S.p.A. nel corso del procedimento, questa **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio**, per tutte le motivazioni sopra esposte, esprime

### **parere tecnico istruttorio negativo**

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Tozzi Green S.p.A. per la realizzazione di un impianto eolico costituito da 14 aerogeneratori della potenza complessiva di 47.6 MW e opere connesse, denominato “**Parco eolico San Severo La Penna**”, nel comune di San Severo (FG).

**CONSIDERATO** che la Società Tozzi Green S.p.A., con nota prot. n. 121 del 04/10/2019, ha presentato le proprie Osservazioni al parere tecnico istruttorio negativo della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio prot. n. 26650 del 26/09/2019 - trasmesso dalla medesima Direzione generale, come allegato integrante, con la nota prot. n. 26746 del 27/09/2019, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 -, inviando il documento denominato “**Controdeduzioni al parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio, prot. n. 26650 del 26/09/2019 trasmesso con nota prot. n. 26746 del 27/09/2019**”(d'ora in poi “documento di Controdeduzioni”).



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



# Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

**RITENUTO** necessario considerare le Osservazioni contenute nel suddetto documento della **Società Tozzi Green S.p.A.**, provvedendo quindi alla loro disamina ed eventuale accoglimento o controdeduzione ai fini dell'espressione del parere tecnico istruttorio definitivo di questa Direzione generale per le successive determinazioni del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. Le controdeduzioni sono articolate secondo i paragrafi indicati dalla Società proponente nel "documento di Controdeduzioni".

## 1. Premessa (pagine 2 e 3 del "documento di Controdeduzioni").

**RITENUTO** di non condividere le preliminari considerazioni della Società Tozzi Green S.p.A., che vogliono far apparire contraddittorie le valutazioni della Direzione generale ABAP espresse con il parere tecnico istruttorio negativo sopra citato, laddove si pone sullo stesso piano la scelta di realizzare aerogeneratori di grande taglia in nuove aree agricole, non ancora interessata da impianti eolici (quale è l'impianto in questione), con quella del *repowering*, indicato invece nel parere citato quale alternativa alla realizzazione di nuovi impianti, che, nel ridurre il numero degli aerogeneratori presenti e vetusti con altri di maggiore taglia e potenza, comporta una riduzione del consumo di suolo, un recupero di aree già compromesse dalla presenza di aerogeneratori di minore taglia e potenza, e il raggiungimento degli obiettivi assegnati all'Italia per la produzione di energia da FER, come anche il rispetto della SEN.

**RITENUTO** necessario chiarire che il termine "*sottili*" riferito agli aerogeneratori di progetto nel parere della competente Soprintendenza ABAP, non può che essere inteso con riferimento al rapporto tra la loro altezza e diametro, in quanto si verifica una notevole prevalenza dell'altezza rispetto allo "spessore" (diametro) della pala eolica.

**CONSIDERATO** inoltre che, con riferimento a quanto sostenuto in merito al reddito aggiuntivo fornito ai proprietari dei terreni agricoli occupati dall'impianto e sulla possibilità per gli agricoltori di "*implementare l'attività agricola e rilanciarla con nuovi investimenti*", la Società proponente in realtà non fornisce dati concreti al riguardo e, anzi, indica tale reddito solo quale "*opportunità di sostegno economico*" e non di incremento delle qualità paesaggistiche dell'area.

**CONSIDERATO** inoltre che il reddito derivante dall'affitto dei terreni agricoli, per il periodo di vita dell'impianto eolico, non può considerarsi strumentale all'attività agricola in quanto in nessun caso può essere vincolato al suo reimpiego per tali attività, né la Società proponente, con le osservazioni presentate, fornisce concreti elementi che lo possano provare.

**RITENUTO** che l'altissima densità di impianti eolici presenti proprio nella provincia di Foggia (che, come detto, risulta essere la provincia italiana con la maggiore concentrazione di potenza eolica), impedisce di fatto di considerare "*gradevole*" qualsiasi ulteriore impianto eolico che si voglia realizzare in tale contesto, in quanto anche tale ultimo impianto contribuisce ad alterare il paesaggio come dimostrato nel parere tecnico istruttorio del 26/09/2019.

## 2. Parere endoprocedimentale SABAP, nota prot. 2034 del 14/03/2018 (pagine da 4 a 11 del "documento di Controdeduzioni").

**CONSIDERATO** che, riguardo a quanto osservato dalla Società proponente alle pagine 5 e 6, in merito all'*inevitabile* e considerevole numero di beni culturali, paesaggistici e tutelati dal PPTR presenti in un ambito distanziale vasto (quale quello individuato dalla stessa Società proponente per il progetto di cui trattasi, pari a 8,75 km), si deve evidenziare che tale *buffer*, oltre che essere determinato in relazione alla tipologia di intervento proposto, è anche indicato quale **ambito distanziale minimo** dalle *Linee Guida* di cui al DM 10/09/2010, finalizzato a *valutare il rapporto tra l'impianto [eolico] e la preesistenza dei luoghi*, attraverso quantomeno un'analisi delle caratteristiche del paesaggio nelle sue componenti, naturali ed



# Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

antropiche, così come anche un'analisi dell'evoluzione storica del territorio, nonché un'analisi dell'interferenza visiva condotta anche attraverso la ricognizione dei centri abitati e dei beni culturali e paesaggistici presenti nell'area vasta, determinata dall'ambito distanziale pari a **non meno di 50 volte** l'altezza totale degli aerogeneratori proposti e, pertanto, lo stesso numero di beni culturali non può essere considerato, in astratto, come quello massimo qui interessato.

**RITENUTO e VALUTATO** pertanto, non fondata l'affermazione che "la mera presenza all'interno di un'area così estesa di elementi tutelati dalle norme di settore non può essere il criterio per decretare a priori la non compatibilità dell'inserimento nel territorio di qualunque impianto tecnologico né motivo per stabilire anacronisticamente l'immutabilità del paesaggio...", in quanto dopo la ricognizione dei beni culturali e paesaggistici (prevista dal DM 10/09/2010) presenti nell'area vasta, è stata condotta dalla Soprintendenza competente e da questa Direzione generale una puntuale valutazione dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto su detti beni, così come prescritto dal D.Lgs. 152/2006 a carico del SIA.

**RITENUTO** inoltre di non condividere quanto affermato dalla Società proponente in merito alla presunta anacronistica concezione di "immutabilità del paesaggio" attribuita a questa Direzione generale ABAP a causa di quanto espresso nel parere tecnico istruttorio negativo del 26/09/2019, in quanto, come ampiamente argomentato in detto parere, la realizzazione di un impianto eolico (*impianto tecnologico*), come quello proposto, non risulta né compatibile, né coerente con la vocazione di quei territori e con le **regole di riproducibilità stabilite dal PPTR**, riferite alle "invarianti strutturali" (ovvero quei sistemi e componenti che contraddistinguono l'ambito di riferimento, definendone i **caratteri identitari di lunga durata**).

**RITENUTO** di non condividere quanto sostenuto dalla Società proponente che vuole paragonare le trasformazioni territoriali derivanti dalla realizzazione dell'impianto eolico di cui trattasi con quelle dell'antropizzazione territoriale riferita alla "meccanizzazione dell'agricoltura", non ravvisando come quest'ultimo tipo di "antropizzazione" è tesa ad una trasformazione sostenibile delle terre interessate e coerente rispetto alle strategie e gli obiettivi che il PPTR si è prefissato per quelle stesse aree.

**CONSIDERATO** che, oltre alla puntuale valutazione degli impatti ambientali significativi dell'impianto eolico proposto sulla componente paesaggio, la Direzione generale ABAP nel parere tecnico istruttorio negativo ha evidenziato anche gli impatti derivanti dalle **trasformazioni territoriali che si avranno a seguito della sua realizzazione**, che comporteranno una modifica del relativo contesto rurale caratterizzato da una stratificazione storico culturale, in un'area di natura tecnologica/"industriale", determinando quindi un'incompatibilità paesaggistica di tale trasformazione anche con gli obiettivi del PPTR.

**CONSIDERATO** che nel "documento di Controdeduzioni" (cfr. pg. 7) sono state estrapolate alcune frasi riportate nella Parte prima delle *Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile* - elaborato 4.4.1 del PPTR, riprese dalle Linee guida del Ministero francese (regolate da una differente legislazione, che consente la localizzazione, in positivo, degli impianti eolici per il tramite di "aree idonee"), riportando quanto riferito in merito alla progettazione e localizzazione di impianti di energia da fonte rinnovabile che devono creare *dei bei paesaggi*, senza però aggiungere che l'"**Obiettivo deve necessariamente essere [il] creare attraverso l'eolico un nuovo paesaggio o restaurare un paesaggio esistente**", avendo tuttavia già escluso a priori possibili impatti nel sito individuato a priori.

**RITENUTO** di dover ribadire che, a tal fine, nelle suddette *Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile* del PPTR, si indica la realizzazione di parchi eolici, *quale occasione per la riqualificazione di territori degradati e già investiti da forti processi di trasformazione* compatibili con la natura tecnologica degli impianti eolici - quale non è l'area dell'impianto eolico in questione -, ovvero "di prevedere la concentrazione dell'eolico nelle aree industriali pianificate, attraverso la localizzazione di



# Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

*impianti di grande e media taglia lungo i viali d'accesso alle zone produttive, nelle aree di pertinenza dei lotti industriali, in prossimità dei bacini estrattivi...*", e che nessuno dei luoghi elencati quali possibili corrisponde tuttavia all'area di intervento scelta dal proponente, che invece è a vocazione agricola.

**RITENUTO** pertanto di non condividere quanto affermato dal Proponente in merito all' "interpretazione" data a quanto riportato nelle suddette Linee guida dal PPTR, le quali, in realtà, nel prendere atto delle trasformazioni avvenute nel territorio regionale riferiscono che "a ridosso delle criticità causate dalla rapida espansione di impianti eolici nel territorio e dal forte dissenso da queste generato nell'opinione pubblica" dovrà essere sviluppato un progetto di paesaggio secondo i criteri sopra riportati.

**CONSIDERATO** che rispetto a quanto riportato alle pagine 7 e 8 si deve innanzitutto evidenziare che, diversamente da quanto riferito dalla Società proponente, l'area del Castello di Lucera costituisce un punto di osservazione "dall'alto" che consente di percepire persino gli impianti eolici esistenti alla base del Gargano, a distanze superiori ai 20 km (maggiori rispetto all'area dell'impianto eolico proposto distante dallo stesso bene culturale circa 11 km), come verificato dalla competente Soprintendenza ABAP durante il sopralluogo.

**RITENUTO** di dover ribadire, rispetto a quanto riferito dal proponente in merito alla lettura del paesaggio rurale storico *non pregiudicata* dalla presenza degli aerogeneratori di progetto (cfr. pg. 8), che la frapposizione di elementi di rilevante altezza, quali sono gli aerogeneratori, tra un osservatore che percorre le strade prossime all'impianto eolico e le vaste aree agricole caratterizzate dalla presenza di tutti gli elementi propri del paesaggio rurale, genera una percezione distorta di tali elementi rispetto al loro naturale intorno e alle loro interrelazioni, così come non consente il mantenimento dei liberi orizzonti visuali percepibili da tali strade.



*Fotosimulazione dell'impianto eolico San Severo La Penna dalla SP 109 (da tener presente la minore nitidezza dell'immagine dovuta alla riproduzione rispetto alla visibilità reale che l'impianto eolico avrebbe qualora realizzato).*



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



# Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

**RITENUTO** per quanto già argomentato al riguardo, di non condividere le affermazioni del proponente che definisce l'impianto eolico quale *"una ulteriore testimonianza storica"* che *"introduce una ulteriore relazione tra uomo e paesaggio, che si aggiunge alle interazioni che lo hanno modellato nel corso dei secoli,"* come se qualsiasi trasformazione territoriale (quale quella derivante dall'introduzione di elementi estranei al carattere dei luoghi quali sono gli aerogeneratori) possa essere considerata espressione dell'identità di quel paesaggio, secondo la definizione dell'art. 131 del D. Lgs. 42/2004, identità, al contrario, individuata dal PPTR e per questo qui considerata.

**RITENUTO** di dover evidenziare che la Società proponente, nel "documento di Controdeduzioni" ha riportato erroneamente alcuni commi degli artt. 131 e 132 del *Codice dei beni culturali e del paesaggio* del 2006, non più vigente, anziché quelli relativi alla normativa in vigore dal 2008.

**RITENUTO**, pertanto, di dover precisare, rispetto a quanto riportato a pg. 9, che quanto stabilito dal vigente art. 133, co. 2, del D.Lgs. 42/2004, è riferito all'attività di copianificazione territoriale (Ministero-Regione), che deve *"assicurare la conservazione, il recupero e la valorizzazione degli aspetti e caratteri del paesaggio indicati all'art. 131, comma 1"* [inteso quale territorio espressivo della sua specifica identità e dei suoi valori culturali], e che solo a causa del necessario rispetto delle esigenze di tutela che vengono considerate anche le *"finalità di sviluppo territoriale sostenibile"*.

**CONSIDERATO** che con il parere tecnico istruttorio negativo del 26/09/2019, la Direzione generale ABAP ha inteso innanzitutto tutelare quel territorio (paesaggio) espressivo di identità (invarianti strutturali), dove l'introduzione degli aerogeneratori di progetto non può creare nuove relazioni coerenti con i valori identitari di quei luoghi, in quanto elementi totalmente estranei.

**RITENUTO** che, con riferimento a quanto osservato dalla Società proponente alle pagine 9 e 10 delle Controdeduzioni in merito ai fattori di degrado presenti nel territorio, questi sono stati già considerati nel parere della competente Soprintendenza ABAP del 14/03/2018 che li ha indicati *"limitati a sporadici e puntuali episodi di edilizia di modesta qualità, comunque connessa all'attività agricola"* e che, ciononostante, la stessa Soprintendenza ABAP ha comunque valutato il contesto territoriale in esame di *"grande pregio testimoniale nel suo insieme per il permanere di antichissime valenze rurali ed archeologiche"*.

**RITENUTO** di aver già più volte ribadito nel parere tecnico istruttorio negativo che la trasformazione di un territorio a vocazione agricola-pastorale di rilevante valore culturale e paesaggistico, in un territorio caratterizzato invece dalla presenza di elementi tecnologici, quali gli aerogeneratori, determini la perdita di quei valori identitari esistenti, le cui interrelazioni risulterebbero quindi compromesse.

**RITENUTO** che *i rifacimenti e/o le realizzazioni di infrastrutture* proposti dalla Società Tozzi Green S.p.A. per migliorare l'accessibilità ai fondi, si sarebbero potuti considerare quali interventi di compensazione solo a seguito di una valutazione positiva della compatibilità paesaggistica dell'impianto eolico in questione, considerato che tali interventi non possono considerarsi risolutivi delle alterazioni generate dagli aerogeneratori sulle componenti caratterizzanti il contesto territoriale in esame.

## Valutazioni archeologiche (pagine da 12 a 17 del "documento di Controdeduzioni").

**RITENUTO** che, in merito a quanto osservato dalla Società proponente riguardo agli aspetti della tutela archeologica dell'area vasta interessata dall'intervento, si debba evidenziare che la verifica preventiva dell'interesse archeologico, normata all'interno del Codice Appalti per altri fini, ma la cui metodologia può essere applicata (con tutti i necessari distinguere e riferimenti a quanto prescritto dal D.Lgs. 152/2006 a carico delle verifiche che devono essere fatte con il SIA a riguardo del patrimonio culturale) a tutti gli interventi che incidono profondamente su territorio e paesaggio, è stata introdotta proprio per quelle aree che, pur non



# Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

essendo sottoposte ad un vincolo ex Parte II del Codice dei Beni culturali o ad un vincolo archeologico paesaggistico, sono indiziate, sulla base di dati precisi, raccolti con le modalità di cui all'art. 25, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, della presenza di depositi archeologici. Le aree per le quali è già avvenuta una dichiarazione di interesse sono infatti già tutelate e la presenza di beni archeologici, anche se al momento non visibili, è data per assodata.

**CONSIDERATO** che l'elenco di presenze archeologiche già certificate, anche se non nelle immediate adiacenze delle opere in esame, ha lo scopo di illustrare la densità degli elementi storici in questa porzione di territorio, sottolineando l'importanza di quest'ultimo sotto il profilo storico ed archeologico e che, pertanto, la fitta trama degli insediamenti rende più che probabile l'esistenza di molti altri siti non ancora individuati che non hanno subito le alterazioni causate dall'urbanizzazione, data la vocazione agricola della zona.

**RITENUTO** che, rispetto a quanto osservato dalla Società proponente in merito alle "segnalazioni archeologiche" e all'importanza attribuita dalla competente Soprintendenza ABAP alle aree di dispersione di frammenti ceramici, nonostante lo scarso numero di manufatti individuati, di dover evidenziare che la maggiore o minore presenza di frammenti in superficie è strettamente legata ad una serie di fattori, quali la stagione dell'anno in cui viene effettuata la ricognizione, la presenza di arature, la natura del suolo etc. e che tale presenza costituisce comunque un forte indizio di una frequentazione antropica se non in corrispondenza dell'area dei frammenti, sicuramente nella zona.

**RITENUTO** che l'assistenza archeologica in corso d'opera (richiamata dal proponente) non è sufficiente alla preservazione e alla complessità e significatività stratigrafica e paesaggistica del sito, considerato che la realizzazione dei plinti di fondazione, posti a oltre 3 metri di profondità e ciascuno su una superficie maggiore di 500 mq, non consente di tutelare i resti archeologici che, con molta probabilità potranno essere interferiti, né è possibile prescrivere variazioni localizzative al progetto data la complessità archeologica dell'area, se non redigendo un nuovo SIA ed effettuando una relativa nuova valutazione in sede di VIA.

**RITENUTO** di dover evidenziare che la presenza di altri campi eolici nella zona non può di per sé costituire un avallo alla costruzione di nuovi impianti e che deve anche essere considerato il fatto che un eccessivo affollamento di aerogeneratori muta irrimediabilmente la percezione di un paesaggio archeologico che ancora conserva caratteristiche antiche nell'utilizzo dei terreni e nel popolamento.

**RITENUTO** di non condividere quanto affermato dalla Società proponente in merito al fatto che "la realizzazione degli impianti eolici o fotovoltaici, eseguiti sempre sotto sorveglianza archeologica e in base alle prescrizioni della Soprintendenza, spesso hanno consentito di approfondire la conoscenza del tessuto archeologico conservato in subsidenza...", in quanto la possibilità di scavare i contesti rinvenuti risulta fortemente limitata da considerazioni economiche e non scientifiche e, sovente, i contesti restano solo parzialmente indagati e fortemente penalizzati dalla vicinanza delle opere costruite.

**CONSIDERATO** che le aree di frammenti sparsi non vengono tutelate in quanto tali ma sono indizio della presenza nel sottosuolo di depositi antropici e, quasi sicuramente, di strutture archeologiche ad essi correlate.

**RITENUTO** di dover evidenziare che, per quanto riguarda la possibilità di delocalizzazione dei frammenti a causa delle arature, solitamente le ricognizioni archeologiche vengono effettuate a maggior ragione subito dopo le arature perché queste ultime, portando in superficie parte delle stratigrafie presenti nel più immediato sottosuolo, costituiscono un valido aiuto per la valutazione specialistica dell'archeologo e possono provare, quindi, l'esistenza di frequentazioni storiche nel sito prescelto o nelle sue vicinanze.

**RITENUTO** che, per quanto riguarda l'esigenza di preservare i depositi archeologici e il richiamo alla convenzione de La Valletta da parte della Soprintendenza ABAP, tale richiamo non può essere considerato incongruo in quanto sebbene non sia stata emanata una normativa attuativa, lo Stato Italiano ha ratificato detta Convenzione con la L. 57 del 29.04.2015 e ha quindi fatto suoi i principi generali in essa contenuti.





# Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

RITENUTO che per quanto osservato alle pagine 16 e 17 del “documento di Controdeduzioni” gli argomenti proposti sono stati già oggetto di controdeduzione da parte della Direzione generale ABAP con quanto sopra riportato.

#### **4. Repliche all'approfondimento progettuale (pagina 18 del “documento di Controdeduzioni”).**

**CONSIDERATO** che, diversamente da quanto affermato dalla Società proponente a pg. 18, la competente Soprintendenza ABAP ha considerato la documentazione integrativa “*Approfondimento progettuale – 16/01/2019*” anche ai fini della valutazione dell’impatto visivo, in quanto con la nota prot. n. 1606 del 28/02/2019, afferma “*di non aver ravvisato elementi nuovi e/o diversi che possano modificare la valutazione già compiuta da questo Ufficio e comunicata con nota prot. n. 2034 del 14/03/2018. Permangono infatti tutte le criticità relative all’impatto visivo del parco eolico.*”

#### **5. Ulteriori argomentazioni (pagine da 19 a 20 del “documento di Controdeduzioni”).**

**CONSIDERATO** che, con riferimento a quanto osservato dalla Società proponente alle pagine 19 e 20 in merito alla partecipazione di questo Ministero anche nel procedimento di Autorizzazione Unica di cui all’art. 12 del D. lgs. 387/2003, oltre che nel procedimento di VIA statale, tale argomento è stato già ampiamente trattato nel parere tecnico istruttorio negativo del 26/09/2019 (cfr. pg 9).

**RITENUTO** di dover ribadire che, laddove la Società proponente avesse voluto acquisire il provvedimento di VIA nell’ambito del Provvedimento unico comprensivo anche dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 (art. 27, co. 2 *lett. d*, del D. Lgs. 152/2006), nonché l’eventuale autorizzazione culturale ai sensi dell’art. 21 del medesimo decreto legislativo, **avrebbe dovuto** attivare il procedimento previsto dall’art. 27 del D. Lgs. 152/2006, **alternativo** a quello ordinario di cui all’art. 23 del D. Lgs. 152/2006, attivato invece con l’istanza del 13/12/2017, come anche specificato in una nota del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, riferito ad altro progetto (nota prot. 25435 del 12/11/2018) laddove lo stesso Dicastero chiarisce alla Società: “*...Resta inteso che è facoltà del proponente, per il progetto di cui trattasi, una nuova istanza per il rilascio del giudizio di compatibilità ambientale secondo l’ordinario procedimento disciplinato all’art. 23 del D. Lgs. 152/2006. In alternativa codesta Società può chiedere il rilascio del provvedimento di VIA nell’ambito del provvedimento unico in materia ambientale ai sensi dell’art. 27 del citato decreto legislativo comprensivo dei soli tre titoli ambientali di cui alle lett. a), b) e c)*” [ovvero: a) autorizzazione paesaggistica; b) autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico e c) compatibilità ai sensi del PAI] indicati nella medesima nota.

**RITENUTO** che parte ineludibile del procedimento unico di autorizzazione di cui all’art. 12 del D. lgs.387/2003 è la partecipazione di questo Ministero, che solo in quella sede potrà rilasciare il proprio parere pertinente ai poteri di cui all’articolo 152 del D. Lgs. 42/2004, l’autorizzazione ed il parere ai sensi degli articoli 21 e 146 del medesimo decreto.

**RITENUTO** pertanto di non condividere quanto sostenuto dalla Società Tozzi Green S.p.A. in merito all’esclusione di questo Ministero (ovvero della competente Soprintendenza ABAP) dal procedimento di autorizzazione unica di cui all’art. 12 del D. Lgs.387/2003, in quanto il provvedimento di autorizzazione unica rilasciato dall’Amministrazione competente (ovvero dalla Regione Puglia) sarebbe, di conseguenza, viziato da illegittimità per violazione di legge, nel momento in cui una delle Amministrazioni che deve rilasciare ben tre dei pareri ed autorizzazioni da acquisire per la relativa costruzione ed esercizio dell’impianto eolico, dovesse essere estromessa dal relativo procedimento unico, disattendendo quindi anche le previsioni del punto 15 “*Contenuti minimi dell’autorizzazione unica*” e dell’Allegato 1 (punto 13.2) del DM 10/09/2010.



# Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

## 6. Pareri del Comune di San Severo e della Regione Puglia (pagine da 20 a 29 del “documento di Controdeduzioni”).

**CONSIDERATO** che, con riferimento a quanto riportato alle pagine 20, 21, 22, 23, 24, 25 del “documento di Controdeduzioni”, le argomentazioni della Società Tozzi Green S.p.a. relative ai pareri negativi espressi dal Comune di San Severo e dalla Regione Puglia, sono state già considerate e valutate da questa Direzione generale nel parere tecnico istruttorio negativo, dal momento gli stessi argomenti erano stati già riportati nel documento prot. n. 88 del 28/03/2018, “*Riscontro a nota prot. n. 4743/0 del 27/02/2018 del Comune di San Severo – Area Urbanistica e Attività Produttive*” e nel documento “*Controdeduzioni parere CTVA n. 2966 del 14.03.2019*”, trasmesso dalla stessa Società con nota prot. n. 47 del 23/04/2019.

**RITENUTO** di dover rinviare a quanto già valutato e rappresentato nel parere tecnico istruttorio negativo di questa Direzione generale, riguardo alle interferenze e agli impatti paesaggistici generati sul contesto dall’impianto eolico proposto, in particolare sulle masserie presenti in prossimità del medesimo impianto (individuate dal PPTR quali siti storico culturali, ai sensi dell’art. 76, punto 2, lett. a, delle NTA).

**CONSIDERATO** che quanto osservato dalla Società Tozzi Green S.p.A. alle pagine 26, 27, 28 e 29 del “documento di Controdeduzioni” è stato già oggetto di valutazione da parte della Direzione generale ABAP con il parere tecnico istruttorio negativo del 26/09/2019, in quanto gli stessi argomenti sono stati già trattati nei documenti “*Approfondimento progettuale*” e “*Controdeduzioni parere CTVA n. 2966 del 14.03.2019*” elaborati dalla stessa Società proponente.

**RITENUTO** pertanto di dover rinviare alle valutazioni già espresse al riguardo dalla Direzione generale ABAP, precisando che l’art. 97 delle NTA del PPTR, regola la partecipazione di questo Ministero al procedimento di adeguamento degli strumenti urbanistici e delle loro varianti al PPTR - come stabilito dall’art. 145, co. 5 del D. Lgs. 42/2004 -, facendo salvi gli articoli della l.r. n. 20 del 2001, compreso quindi l’art. 13, “*Misure di salvaguardia*”.

## 7. Controdeduzioni Lucky Wind (pagina 29 del “documento di Controdeduzioni”).

**CONSIDERATO** che rispetto alle osservazioni presentate dalla Società Lucky Wind la Società proponente rinvia alle proprie controdeduzioni del 03/07/2018, le quali sono già state valutate dalla Direzione generale con il parere tecnico istruttorio negativo del 26/09/2019.

## 8. Impatto visivo (pagine da 29 a 62 del “documento di Controdeduzioni”).

**RITENUTO** di dover evidenziare che il comma 3 dell’art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003 - citato a pag. 26 del “documento di Controdeduzioni” a sostegno della tesi della Società proponente che la variante al PUG del Comune di San Severo adottata è “superata” dall’autorizzazione unica - consente di incidere sulla disciplina urbanistica vigente, solo a seguito del rilascio dell’Autorizzazione unica, che dovrà essere rilasciata “nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico” e quindi delle propedeutiche valutazioni del procedimento di VIA, nell’ambito del quale è stato reso il parere tecnico istruttorio negativo della Direzione generale ABAP.

**RITENUTO** che, rispetto a quanto riportato a pag. 31 del “documento di Controdeduzioni” (“*Si ribadisce che tutti gli aspetti qui riportati sono stati oggetto di analisi ed approfondimento negli elaborati progettuali*”), si riconfermano tutte le valutazioni effettuate da questa Direzione generale con il parere tecnico istruttorio negativo sopra riportato.

**RITENUTO** di dover evidenziare che in merito al “*contrasto delle opere in progetto con la filosofia del PPTR*” (pgg. 31 e 32 del “documento di Controdeduzioni”), tale contrasto è chiaramente espresso nei







# Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

capoversi successivi a quelli citati dalla Società proponente, laddove si riferisce che a partire dalla “filosofia” del PPTR, che mette a valore le peculiarità identitarie dei paesaggi della Puglia, sono state definite le regole di trasformazione territoriale per la conservazione/valorizzazione/riqualificazione/ricostruzione delle **invarianti strutturali** (identità territoriali di lunga durata), rispetto alle quali la realizzazione dell’impianto eolico in esame, si ribadisce, non è certamente una trasformazione territoriale coerente con dette specifiche **invarianti strutturali**, evidentemente a carattere culturale e non industriale.

**RITENUTO** che rispetto a quanto sostenuto a pg. 32 del “documento di Controdeduzioni” dalla Società proponente sia necessario chiarire innanzitutto che la Direzione generale ABAP nel parere tecnico istruttorio negativo ha rilevato il contrasto e la non coerenza dell’impianto eolico di cui trattasi (dichiarandone quindi l’incompatibilità paesaggistica) con gli *Obiettivi di qualità* riferiti alle componenti dei paesaggi rurali e alle componenti visivo percettive dell’ambito territoriale in cui esso è localizzato, il cui mancato raggiungimento non consente l’attuazione delle strategie previste dal PPTR per quelle stesse aree.

**RITENUTO** di dover inoltre evidenziare che la Società proponente, con lo scopo di dimostrare che l’impianto eolico di cui trattasi doveva essere assentito per quanto previsto al co. 4 bis dell’art. 37 delle NTA del PPTR (recante: “Le disposizioni normative di cui innanzi, con particolare riferimento a **quelle di tipo conformativo**, vanno lette alla luce del principio in virtù del quale è consentito tutto ciò che la norma non vieta”), in quanto non è, quindi, vietato negli ambiti di interesse, **riferisce, tuttavia, erroneamente tale comma alla normativa d’uso degli Ambiti paesaggistici**, articolata in indirizzi e direttive (che come tali non sono di tipo conformativo), laddove in realtà il comma 4 bis fa riferimento al precedente comma 4 e cioè alle disposizioni normative contenute nel Titolo VI delle medesime NTA e più precisamente a quelle di tipo conformativo, quali sono invece le prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici e le misure di salvaguardia e di utilizzazione degli ulteriori contesti, come infatti chiarito dall’art. 6, co. 4 e co. 5 delle medesime NTA. Le prescrizioni e le misure di salvaguardia e di utilizzazione, infatti, sono declinate indicando i progetti e gli interventi non ammissibili e quelli ammissibili.

**RITENUTO** di aver già ampiamente valutato quanto osservato (e ripetuto persino nello stesso “documento di Controdeduzioni”) dalla Società proponente alle pagine 33 e 34 del “documento di Controdeduzioni” nel parere tecnico istruttorio negativo, sopra riportato.

**CONSIDERATO** che a pg. 34 del “documento di Controdeduzioni” si richiama nuovamente erroneamente l’art. 131 e 132 del D. lgs. 42/2004 non più in vigore e che pertanto si ribadiscono le controdeduzioni in merito riportate già nel presente parere.


**RITENUTO** che, rispetto a quanto affermato dalla Società proponente a pg. 37, la tavola richiamata (ALL. 6 al SIA) per controdedurre quanto rilevato nel parere tecnico istruttorio negativo in merito alla incompleta rappresentazione dei coni visuali (di cui al PPTR e al RR n. 24/2010) nella documentazione progettuale, in realtà non chiarisce affatto che il “Cono visuale” rappresentato è riferito al Cono visuale di 10 km dal Castello di Lucera (punto panoramico non riportato nella relativa cartografia), come è possibile verificare dalle seguenti immagini (SIA – ALL. 6, tavola completa e dettaglio della voce “coni visuali” come effettivamente riportata in legenda):





# Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V



Coni visuali (4 Km)/Zone interne ai coni (4 Km)/Coni visuali (6 Km)/Zone interne ai coni (6 Km)

Ingrandimento della voce della legenda relativa ai Coni visuali come integralmente riportata nella tavola "SIA-ALL.6". Si noti la non corrispondenza del colore di riempimento riportato in legenda (bianco) con quanto rappresentato nella tavola (colore arancio chiaro) e soprattutto la dicitura della relativa voce che non riporta affatto l'indicazione "Coni visuali (10 Km)", né tantomeno tale informazione può essere dedotta da quanto rappresentato nella medesima tavola. Risulta pertanto impossibile riconoscere il cono visuale di 10 km nella tavola citata nel "documento di Controdeduzioni".

**RITENUTO** di dover evidenziare, rispetto a quanto riportato a pg. 38 del "documento di Controdeduzioni", che le *Linee Guida* di cui al DM 10/09/2010 prevedono che l'AVI deve essere non meno di 50 volte l'altezza degli aerogeneratori e che pertanto, considerata la posizione panoramica dell'area relativa al Castello di Lucera e della prossimità dell'impianto eolico in esame al relativo "cono visuale" di 10 km, tale area doveva essere considerato quale punto di osservazione sensibile.

**CONSIDERATO** che i funzionari della competente Soprintendenza ABAP hanno potuto verificare direttamente, durante il sopralluogo condotto, dal punto di osservazione localizzato nell'area del Castello di Lucera, la visibilità degli impianti eolici esistenti, posti alla base del Gargano a distanze superiori ai 20 km,



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



# Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

deducendo pertanto anche l'impatto visivo possibile dell'impianto eolico proposto, sito ad una distanza notevolmente inferiore (circa 11 km).

**RITENUTO** di dover evidenziare che, quanto riportato a pg. 39 del "documento di Controdeduzioni" e riferito alle "linee guida del MIBACT", ovvero alla determinazione teorica della visibilità e dell'impatto visivo potenziale di un impianto eolico, il caso citato ("*si è potuto constatare che per turbine di altezza pari a 85 m, alla distanza di 10 km non è più possibile vedere i dettagli della navicella e che i movimenti delle pale sono visibili fino a una distanza di 15 km*") fa riferimento ad una pala eolica di altezza ben inferiore rispetto a quella degli aerogeneratori del progetto in esame (altezza fino alla turbina pari a **110 m**).

**CONSIDERATO** in ogni caso che, nello stesso studio citato dalla Società proponente, si afferma che i *movimenti delle pale* [di aerogeneratori di altezza alla turbina pari a 85 m] *sono visibili fino a una distanza di 15 km* e che fino a tale distanza si riconosce comunque un impatto visivo potenziale di un impianto eolico costituito da aerogeneratori più bassi rispetto a quelli proposti con l'intervento di cui trattasi.

**RITENUTO** quindi che, pur volendo considerare gli studi riportati nelle precedenti linee guida del MIBACT, richiamati dalla stessa Società proponente, è possibile ipotizzare un impatto visivo potenziale dell'impianto eolico proposto da un punto di osservazione sensibile, quale è quello dell'area del Castello di Lucera (distante circa 11 km dall'impianto eolico in esame).

**RITENUTO** di non condividere le osservazioni riportate alle pagine 39, 40, 41 e 42, in merito all'affermazione che l'area individuata nella ripresa fotografica eseguita dalla Soprintendenza ABAP dall'area del Castello di Lucera verso il sito di localizzazione dell'impianto eolico in esame "*non è la reale area prevista per l'intervento*", in quanto, invece, il sito di progetto è certamente ricompreso all'interno dell'area individuata con un segno rosso, anche se non perfettamente centrato rispetto a questa (data la dimensione della fotografia utilizzata), come riferisce successivamente la stessa Società proponente.

**RITENUTO** pertanto di non condividere quanto al riguardo affermato dalla Società Tozzi Green S.p.A. a pg. 42, "*...la reale area di intervento si perde sullo sfondo della foto, dove la visione dell'occhio umano non percepisce, in effetti, i dettagli*", per quanto sopra già evidenziato, ovvero che dal Castello di Lucera non sarà possibile vedere i dettagli della navicella degli aerogeneratori, ma sarà certamente visibile tutto l'impianto eolico che, per quanto sopra riferito, produrrà un impatto visivo da tale particolare e panoramico punto di osservazione, alterandone gli sfondi visuali come storicamente configuratisi.

**CONSIDERATO** che per quanto acquisito dall'esperienza pratica in materia di valutazione di tale tipologia di impianti eolici (ma anche dal confronto diretto effettuato con impianti realizzati), le fotosimulazioni non sono in grado di restituire appieno l'effettiva visibilità che si realizza nella realtà da parte degli aerogeneratori di progetto, dovendosene pertanto considerare, anche solo sulla base del principio di precauzione stabilito dall'articolo 3-ter del D.Lgs. 152/2006, una maggiore rispetto a quella effettivamente proposta dai fotoinserti.

**RITENUTO** di dover evidenziare inoltre che, rispetto a quanto osservato alle pagine 43, 44, 45 e 46, appare quantomeno singolare che nelle fotosimulazioni proposte con la documentazione progettuale vengano rappresentati in modo molto differente (in termini di dimensioni) gli aerogeneratori relativi a diversi progetti di impianti eolici, sebbene questi siano proposti dalla stessa Società, le fotosimulazioni siano elaborate a cura degli stessi progettisti (come nel caso dell'impianto eolico di Cerignola "Borgo Libertà" e di quello in esame), in riferimento a medesime condizioni, quali l'altezza degli aerogeneratori, la distanza dagli stessi aerogeneratori del punto di osservazione, ecc.

**RITENUTO** che, con riferimento a quanto osservato dalla Società proponente relativamente alle "*aree a rischio archeologico*" (pagine 46 e 47), si deve ribadire che non può essere dichiarato "*compatibile*" il sito di progetto solo perché non interferisce direttamente con le aree perimetrate a rischio archeologico (considerate

43



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



# Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

nell'ambito distanziale di 2 km dall'intervento proposto) in quanto con la realizzazione dell'impianto eolico impedirebbe di fatto una sempre possibile valorizzazione e tutela del patrimonio archeologico eventualmente ancora conservato nel sottosuolo, considerata la loro ridotta distanza dall'impianto eolico, la cui visibilità sarebbe comunque possibile a decine di chilometri di distanza.

**RITENUTO** di non condividere quanto affermato dalla Società proponente, a pg. 47, in merito al fatto che la valorizzazione delle aree appartenenti alla rete dei tratturi debba essere perseguita solo attraverso la redazione di *appositi piani dei Tratturi* da parte degli Enti locali, laddove invece la norma citata (art. 78, co.5 delle NTA del PPTR) stabilisce che *gli Enti locali, anche* [quindi non solo] *attraverso la redazione di appositi piani di Tratturi, curano che in quest'area sia evitata ogni alterazione della integrità visuale...*, in quanto qualora tali piani non fossero stati ancora redatti, dovrà comunque essere salvaguardata l'integrità visuale degli stessi tratturi per consentire, successivamente, all'Ente locale di poter adempiere a quanto previsto dalla stessa direttiva.

**RITENUTO** di non condividere le conclusioni alle quali giunge la Società proponente (pg. 48, 49), in quanto a fronte di una scarsa oggettività delle metodologie adottate dalla medesima Società per quantificare l'impatto visivo generato dalla realizzazione dell'impianto eolico sui punti sensibili presenti nell'area vasta di riferimento dimostrata dalla Direzione generale nel parere tecnico istruttorio negativo, conclude che *"per le opere in progetto non si ottiene comunque una valutazione di impatto visivo elevato"*.

**RITENUTO** che, rispetto a quanto osservato a pg. 49, gli argomenti proposti sono stati già oggetto di valutazione nel parere tecnico istruttorio negativo e nelle controdeduzioni sopra riportate e che è necessario evidenziare che il carattere "tecnologico/industriale" che un'area agricola assume a seguito della presenza e realizzazione di più impianti eolici è riferito alla trasformazione della natura e della qualità del territorio e non certo alla variazione giuridica della destinazione urbanistica dell'area interessata dal progetto.

**RITENUTO** di dover richiamare quanto già evidenziato nel parere tecnico istruttorio negativo in merito ai potenziali impatti negativi prodotti dalla realizzazione dell'impianto eolico proposto sulle masserie e poste presenti nelle aree limitrofe (in numero di circa 60) e individuate nel PPTR quali *"segnalazioni architettoniche"* considerato che il PPTR (cfr. Scheda d'Ambito n. 3-Tavoliere, Sezione A 3.5 *Struttura percettiva*, a pg. 47) indica le masserie e i poderi del mosaico agrario di San Severo tra i **principali fulcri visivi dell'ambito** e quindi i riferimenti visuali antropici per la fruizione di quel paesaggio.

**RITENUTO** di non condividere le osservazioni che la Società proponente riferisce a pg. 51, laddove al fine di minimizzare l'impatto paesaggistico prodotto dall'impianto eolico di progetto, analizza una visione statica del contesto della masseria Spino Santo (distante 1,3 km dall'impianto eolico) arrivando a sostenere che *la percezione dell'altezza delle WTG (ovvero degli aerogeneratori) non sarà mai, in virtù della distanza, fuori scala rispetto alla percezione degli alberi...* concludendo che *gli aerogeneratori riprendono le linee degli alberi e degli elementi della recinzione risultando complessivamente coerenti con la morfologia naturale ed artificiale dei luoghi*,

**RITENUTO** a tal proposito di dover rinviare alla fotosimulazione che la stessa Società ha elaborato nel documento "All. 2 al SIA", relativa ugualmente alla visuale dalla masseria Spino Santo (da altro punto di osservazione) verso l'impianto eolico, riprodotta sopra nel presente parere tecnico istruttorio, laddove appare evidente l'alterazione della libera e naturale percezione del paesaggio esistente nei suoi vasti e profondi panorami, prodotta dalla presenza degli aerogeneratori, estranei agli elementi strutturanti del paesaggio descritti dal PPTR.

**RITENUTO** di dover evidenziare, rispetto alle osservazioni della Società Tozzi Green S.p.A. riportate a pg. 52 riferite a quanto sostenuto della Direzione generale ABAP nel parere tecnico istruttorio negativo che *"difficilmente possono essere adottati mimetismi di carattere cromatico posto che le pale degli*



# Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

aerogeneratori dovranno essere evidenziate a grande distanza con bande rosse e bianche per la sicurezza aerea", che non può essere condivisa l'affermazione che le pale eoliche possono essere mimetizzate nella struttura della torre e che questo possa essere ritenuto utile a ridurre la percezione visiva delle stesse, posto invece che le bande rosse e bianche di segnalazione, nonché quelle luminose notturne, sono tese proprio a garantire una più evidente visibilità delle suddette macchine, anche a lunghe distanze e, pertanto, il relativo fattore risulta di preminente interesse per questo Ministero al fine di determinare la intervisibilità delle predette macchine nell'ambito o minore distanziale considerato dal proponente e la loro, quindi, maggiore capacità di risultare, dal solo punto di vista visivo, un elemento di alterazione del paesaggio come storicamente costituitosi.

**CONSIDERATO** che gli argomenti riportati alle pagine 52, 53, 54 e 55 riferite agli impatti cumulativi determinati dagli impianti presenti, nonché delle nuove istanze presentate nell'ambito distanziale di 20 km dall'impianto eolico in esame, sono stati già valutati nel parere tecnico istruttorio negativo e pertanto qui si riconfermano.

**CONSIDERATO** che rispetto alle valutazioni della Direzione generale ABAP riferite alla localizzazione dell'impianto eolico la Società Tozzi Green S.p.A. ripropone argomenti già esaminati e valutati nel parere tecnico istruttorio negativo (*analisi vincolistica, distanza tra gli aerogeneratori, distanza dalle strade, distanza dagli edifici abitati o abitabili, minimizzazione dell'apertura di nuove strade, utilizzo della viabilità esistente per il percorso del cavidotto*), non controdeducendo di fatto dette valutazioni che rilevano l'assenza di proposte alternative di localizzazione dell'impianto eolico che considerino, in conformità con le "Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile" di cui al PPTR, anche territori degradati e già investiti da forti processi di trasformazione, compatibili con la natura tecnologica dell'impianto eolico e, come tali, oggetto di possibile riqualificazione attraverso un accurato studio progettuale di qualità.

**RITENUTO** di aver già controdedotto le osservazioni riportate dalla Società proponente a pag. 56, riferite alle disposizioni dell'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003 e al DM 10/09/2010 relative alla localizzazione degli impianti eolici in aree agricole, così come anche quelle riferite alla "produzione di bei paesaggi" richiamate dal PPTR.

**RITENUTO** di dover ribadire che la permanenza nel sottosuolo di una parte delle ingenti fondazioni e il solo ripristino dello strato di terreno vegetale, non può considerarsi equivalente al ripristino dello stato dei luoghi, considerata l'occupazione comunque del sottosuolo quale bene di rilevanza pubblica, e i limiti derivanti da tale presenza che non consentono di poter disporre liberamente delle aree così occupate, al termine dell'esercizio dell'impianto proposto, per qualsivoglia valorizzazione che sarà a suo tempo ritenuta opportuna.

**CONSIDERATO** che, con quanto rilevato nel parere tecnico istruttorio negativo in merito all'elevata potenza eolica installata in Puglia e più in particolare nella provincia di Foggia (nella quale è concentrato il 23,1%, della potenza eolica nazionale), si è evidenziato il conseguente impatto sul paesaggio della regione e della provincia, accresciuto poi dalla necessità di realizzare le infrastrutture indispensabili per il dispacciamento dell'energia eolica prodotta (elettrodotti, cavidotti, stazioni elettriche di Terna, sottostazioni, ecc.), non certo che "i livelli di potenza eolica installata nel 2017 siano più che sufficienti a contribuire agli obiettivi in materia di produzione da fonti FER in Italia..".

**RITENUTO** inoltre che gli obiettivi di crescita della potenza eolica fissati al 2030 nella "Proposta di piano nazionale integrato per l'energia e il clima", citati dalla Società proponente alle pagine 57 e 58, non potranno essere raggiunti unicamente dalla provincia di Foggia, ovvero dalla Regione Puglia, come sembrerebbe intendere la Società.

MC 3



# Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

**RITENUTO** inoltre che non si possa prescindere dal particolare rapporto che si deve considerare come esistente tra il cosiddetto *favor* legislativo riconosciuto alla diffusione e utilizzo delle fonti di energia rinnovabile (FER) rispetto alla imprescindibile esigenza di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, il quale impone in ogni caso una specifico disamina del singolo progetto proposto rispetto alle più particolari caratteristiche culturali e paesaggistiche delle aree interessate e, quindi, alla valutazione singola e singolare della compatibilità con le stesse caratteristiche di ogni specifico progetto, come d'altronde si ritiene essere stato fatto con il parere tecnico istruttorio negativo la Direzione generale ABAP.

**RITENUTO** di dover ribadire che un'adeguata pianificazione delle FER e quindi anche degli impianti eolici, supportata dal procedimento della VAS, ancorché attuata oggi ad avvenuta " saturazione dei siti ", come proposto nella S.E.N. 2017, consentirebbe a questa Amministrazione una più completa e definitiva valutazione delle trasformazioni territoriali che si avrebbero a seguito di ponderate e preventive valutazioni in merito alla localizzazione di nuovi impianti eolici nelle aree rimaste libere e, soprattutto, in quelle vocate ad ospitare tali impianti, tenendo conto quindi anche della capacità di carico di tali aree.

**RITENUTO** che, diversamente da quanto sostenuto dalla Società proponente (pg. 59), sebbene gli Uffici periferici di questo Ministero siano chiamati a partecipare a qualunque procedimento di VIA e di AU, *a prescindere dalla potenza nominale dell'impianto*, questi non possono avere piena e contemporanea consapevolezza di ogni procedimento (di VIA o di Autorizzazione Unica) in corso di istruttoria presso le altre Amministrazioni pubbliche a livello regionale, in quanto, come sostenuto anche dalla stessa Società la valutazione degli impatti cumulativi deve tener conto solo degli impianti eolici realizzati o autorizzati e non di quelli numerosi per i quali è in corso l'istruttoria di VIA o di Autorizzazione Unica, non consentendo, in questo modo, di avere quel quadro complessivo che permetta a questa Amministrazione, (come invece diversamente sostenuto dalla Società proponente), di "valutare gli effetti legati alla co-visibilità ed alla sequenzialità". Si richiama al riguardo quanto ribadito dalla Società Tozzi Green S.p.A. a pag 54 del "documento di Controdeduzioni" e già riportato nel documento "Controdeduzioni parere CTVA n. 2966 del 14.03.2019" - leggasi "15.03.2018":

**RITENUTO** di dover chiarire che la Mancata Produzione Eolica (ovvero, il mancato dispacciamento dell'energia eolica prodotta, in particolare nei comuni cosiddetti "critici") oltre ad essere strettamente legata alla mancanza di un adeguato quadro programmatico dello sfruttamento della risorsa energetica eolica (come chiaramente espresso nel parere tecnico istruttorio negativo del 26/09/2019), causa di una incontrollata concentrazione di impianti eolici in aree ristrette, ha ricadute sulle competenze di questo Ministero, nella misura in cui si venisse a determinare un conseguente inutile sacrificio e compromissione del territorio e quindi del paesaggio, almeno fino a quando non venga potenziata la rete di trasporto, la quale a sua volta genera impatti sullo stesso fattore ambientale del patrimonio culturale e il paesaggio.

**RITENUTO** di dover evidenziare che la normativa nazionale così come il Regolamento Regionale della Puglia n. 24/2010, nell'individuare le aree "non idonee" non ha automaticamente stabilito che le rimanenti zone siano da considerarsi idonee alla localizzazione delle FER (**la normativa italiana non consente di individuare, a priori, le aree idonee alla localizzazione delle FER**), e che solo a seguito di una positiva verifica di compatibilità ambientale del progetto proposto, l'intervento potrà dirsi adeguatamente localizzato.

**CONSIDERATO** che solo a seguito del procedimento VIA è possibile stabilire per le Amministrazioni interessate se l'intervento proposto è compatibile con gli effetti significativi diretti e indiretti, prodotti dalla realizzazione dello stesso intervento su tutti i fattori indicati dal D. Lgs. 152/2006, tra i quali è compreso il patrimonio culturale e il paesaggio.

**RITENUTO**, pertanto, di non condividere quanto affermato dalla Società proponente (a pg. 60) laddove dopo aver posto a confronto i vecchi impianti eolici con quelli nuovi (*caratterizzati da un ridotto numero di*



# Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

aerogeneratori), “stabilisce” che l’impianto eolico proposto è ubicato in aree per le quali è positivo il bilancio tra benefici ed impatti dell’impianto stesso, valutazione questa riservata, tuttavia, alle Amministrazioni pubbliche competenti.

**RITENUTO** di dover evidenziare, rispetto a quanto sostenuto dalla Società proponente a pg. 61, che l’obiettivo posto dalla S.E.N. (incidenza del 28% di rinnovabili sui consumi complessivi al 2030 rispetto al 17,5% del 2015) è da riferirsi a tutte le fonti di energia rinnovabile e non certo unicamente all’apporto dell’eolico, per il quale la sola provincia di Foggia ha già contribuito con il 23,1% rispetto alla potenza eolica nazionale, risultando pertanto quale territorio soggetto ad una più possibile compromissione dei valori paesaggistici, tanto da necessitare di una maggiore attenzione nella valutazione di nuovi progetti, quale quello di cui trattasi, ai sensi del D. Lgs. 152/2006.

**CONSIDERATO** che la Società proponente, dopo aver affermato che l’obiettivo previsto dalla S.E.N., relativo all’incremento dei consumi da energia da fonti rinnovabili “non può essere ottenuto – con riferimento alla fonte eolica – mediante il solo repowering, ma deve necessariamente passare anche attraverso la costruzione di nuovi impianti”, non fornisce in realtà a supporto di tale tesi, dati concreti indicando, ad esempio, il numero dei parchi eolici con macchine tecnologicamente superate da sostituire, le possibili maggiori potenze unitarie da installare e quindi l’incremento di potenza derivante dal solo repowering, ecc., rendendo quindi la suddetta affermazione aprioristica e strumentale ai soli fini imprenditoriali.

**RITENUTO** infine, rispetto a quanto osservato a pg. 62 che l’aver localizzato l’impianto eolico di cui trattasi al di fuori delle aree non idonee, ai sensi del R.R. n. 24/2010, non equivale a dire che “l’impianto si colloca in area idonea ai sensi della normativa attualmente in vigore”, in quanto, se così fosse, basterebbe il solo Studio di impatto Ambientale (SIA) del proponente per decretare la positiva compatibilità ambientale dell’impianto, senza alcuna necessaria valutazione delle Amministrazioni Pubbliche a ciò preposte.

**VISTO** il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

**VISTA** la legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l’altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”.

**VISTO** il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”, convertito con legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l’allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali”.

**VISTO** il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 222 del 21/09/2019, convertito, con modificazioni, con legge 18 novembre 2019, n. 132), per il quale l’allora Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto la nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”.



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



# Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

**VISTO** il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”, pubblicato nel S.O. n. 28 alla G.U.R.I. n. 45 del 24 febbraio 2004.

**VISTO** il DPCM 19 giugno 2019, n. 76, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance” (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 184 del 07/08/2019; registrato dalla Corte dei Conti il 25/07/2019 al n. 2851), il quale ha abrogato il DPCM 29 agosto 2014, n. 171.

**VISTO** quanto già disciplinato con il DM del MiBACT 23 gennaio 2016, n. 44, recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208”, registrato alla Corte dei Conti il 29/02/2016 al n. 583 (pubblicato in G.U.R.I. n. 59 dell’11/02/2016).

**VISTO** il DPCM 5 agosto 2019, con il quale è stato conferito, ai sensi dell’art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l’incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale arch. Federica Galloni, registrato dalla Corte dei Conti al numero 1-2971 del 30/08/2019.

**VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”.

**VISTO** il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale”.

**CONSIDERATO** quanto previsto dal vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con D.G.R. della Puglia n. 176/2015 e pubblicato su BURP n. 40 del 23/03/2015.

**CONSIDERATO** che il livello vincolistico delle aree interessate dal progetto è stato oggetto di verifica da parte della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio.

**CONSIDERATE** le valutazioni e motivazioni espresse dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con i pareri endoprocedimentali sopra integralmente riportati,

**CONSIDERATI** i contributi istruttori del Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale ABAP, sopra riportati.

**CONSIDERATA ED ESAMINATI** gli elaborati progettuali, il SIA, la *Relazione paesaggistica* e tutta l’ulteriore documentazione originariamente presentata con l’istanza e quindi successivamente integrata a seguito della richiesta del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell’allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo quali prodotte dalla Società Tozzi Green S.p.A., come anche quella prodotta a seguito della comunicazione della Direzione generale ABAP prot. n. 26746 del 27/09/2019.

**CONSIDERATO** quanto impartito dall’allora Direzione generale BeAP con la Circolare n. 34 del 31/07/2015 avente ad oggetto “MiBACT – esercizio delle funzioni di tutela – Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI n. 3652/2015”.

**VISTO** che l’allora Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanea (PBAAC) ha collaborato con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle “Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.” (Rev. 4 del 03/12/2013; [http://www.va.minambiente.it/media/13922/specifiche\\_tecniche\\_va\\_03122013.pdf](http://www.va.minambiente.it/media/13922/specifiche_tecniche_va_03122013.pdf)).

**CONSIDERATO** quanto descritto nelle suddette “Specifiche Tecniche”, oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 dell’allora Direzione Generale PBAAC.



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it





# Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

**CONSIDERATO** quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione Generale PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

**CONSIDERATO** quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione Generale PBAAC n. 6 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri – Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale".

**CONSIDERATO** quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione Generale Belle arti e paesaggio n. 3 del 12/01/2016, "Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici".

**CONSIDERATO** che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono esserne considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti la conseguente espressione ministeriale, rimessa in realtà – per quanto di competenza di questo Dicastero - alla successiva determinazione del Ministro come stabilito dal DPCM n. 76 del 19/06/2019 (art. 14, co. 2, lett. r).

**Per tutto quanto sopra considerato, visto ed esaminato;** a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia con i relativi pareri endoprocedimentali, che si fanno proprie quali parti integranti del presente parere tecnico istruttorio; visti i contributi istruttori del Servizio II della Direzione generale ABAP; considerato quanto comunicato al proponente dalla Direzione generale ABAP con la nota prot. n. 26746 del 27/09/2019, con allegata la nota prot. n.26650 del 26/09/2019; considerate le osservazioni del proponente del 04/10/2019 e le relative controdeduzioni della Direzione generale ABAP come sopra riportate; la **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio**, per quanto di competenza, esprime parere tecnico istruttorio negativo alla dichiarazione di compatibilità ambientale del **Progetto per la Realizzazione di un impianto eolico costituito da 14 aerogeneratori della potenza complessiva di 47.6 MW e opere connesse, denominato "Parco eolico San Severo La Penna"**, nel comune di San Severo (FG), proposto dalla Società Tozzi Green S.p.A.

Il Responsabile del Procedimento  
UOTT n. 5 - Arch. Carmela Iannotti  
(tel. 06/6723.4566 – [carmela.iannotti@beniculturali.it](mailto:carmela.iannotti@beniculturali.it))

Il Dirigente del Servizio  
Arch. Roberto Banchini

IL DIRETTORE GENERALE  
(Arch. Federica GALLONI)



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)  
PEO: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)